



**COLDIRETTI
MARCHE**



**Le prospettive per il settore
alla luce della Riforma
della Politica Agricola Comune**

 **Banca Popolare di Ancona**
GRUPPO BPU <banca

*ZOOTECNIA,
IL FUTURO
E LA PAC*

LE PROSPETTIVE PER IL SETTORE
ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE



QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA
CON IL CONTRIBUTO DELLA L.R. 37/99 -P.O. 2003-2005
LINEA D'AZIONE: DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE, INFORMAZIONE.

INDICE

PRESENTAZIONE

Una riforma per l'impresa.. ..III

Il territorio che vince.. ..V

CAPITOLO I

 ..5

LA ZOOTECNIA E LA NUOVA PAC: POSSIBILITÀ E PROSPETTIVE

Le ragioni della riforma.. ..7

La Riforma nei suoi aspetti essenziali.. ..11

PAC e qualità: prospettive per le imprese.. ..19

CAPITOLO II

CONDIZIONALITÀ E QUESTIONE AMBIENTALE

Condizionalità e innovazione: BCAA e CGO.. ..27

Gli allevamenti zootecnici moderni.. ..40

CAPITOLO III

ZOOTECNIA E TRACCIABILITÀ

Tracciabilità delle produzioni agroalimentari.. ..49

Tracciabilità applicata: il caso Bovinmarche.. ..63

Tracciabilità applicata: il caso Lattemarche.. ..69

APPENDICE

L'Accordo di Programma.. ..74

PRESENTAZIONE

UNA RIFORMA PER L'IMPRESA

Scrivere una presentazione sulla Politica Agricola Comune in una pubblicazione che vede le imprese come destinatarie potrebbe sembrare pleonastico. Chi ha compiuto il passaggio da produttore a imprenditore non ha certo bisogno di queste mie poche righe per avere informazioni generali su una Riforma che, anzi, conoscerà ormai a menadito, poiché riguarda la sua capacità di fare reddito e, perciò, il futuro della sua stessa azienda.

Eppure la portata della "rivoluzione" in atto è tale che ribadire, ricordare, sottolineare alcune delle sue idee fondanti non può che aiutare ad acquisire sempre maggiore familiarità con quella che sarà non solo la "nuova" agricoltura, ma anche la "nostra" agricoltura. Del resto, che la nuova Pac fosse un cambio di rotta necessario per mettere in grado il settore di confrontarsi e competere sul mercato, grazie alla raggiunta libertà di non coltivare il contributo, è cosa ormai chiara a tutti.

Certo, solo grazie a una continua azione di Coldiretti a livello europeo si è riusciti a ottenere una continuità degli aiuti assolutamente non scontata, visto anche che il cittadino-consumatore già da tempo aveva iniziato a chiedersi perché pagare qualcuno solo perché coltivasse un determinato tipo di coltura. Ma lo stesso cittadino-consumatore trova invece giusto contribuire per avere garantiti prodotti agricoli che rispondano a determinati standard di qualità e sicurezza, alimentare e ambientale.

Insomma, si sta stringendo un nuovo patto tra agricoltura e società, con alla base gli stessi concetti del Patto che Coldiretti ha lanciato quattro anni fa, anticipando ancora una volta i tempi.

A ulteriore testimonianza dell'inscindibilità del rapporto tra agricoltura e società, la Riforma ha posto tra le sue misure più significative la "condizionalità", che significa che gli agricoltori riceveranno i contributi della Pac a condizione di impegnarsi a rispettare e salvaguardare il territorio, il paesaggio, il benessere degli animali, e a garantire prodotti sicuri e di qualità.

E proprio la qualità, assieme al legame col territorio, costituisce l'arma vincente per l'impresa agricola che vuole essere davvero protagonista sul mercato. Non a caso una percentuale degli aiuti di cui l'Italia disporrà saranno destinati in tale direzione. Ma la qualità non va fatta per il contributo. Va fatta per il mercato e va fatta perché, abbinata all'origine, rappresenta un'occasione vitale per recuperare peso all'interno della filiera. A patto che tale origine sia riconoscibile.

Lo scorso anno Coldiretti ha raccolto oltre un milione di firme perché l'origine del prodotto potesse essere riconosciuta, portando all'approvazione di una proposta di legge sull'etichettatura che, mettendo in trasparenza la filiera, va nell'interesse del consumatore a dell'impresa agricola, ma, nonostante qualcuno non se ne sia ancora reso conto, può rappresentare anche un'ancora di salvezza per parte della stessa industria agroalimentare italiana.

Per funzionare efficacemente la filiera ha dunque bisogno di trasparenza, lasciandosi alle spalle le attuali distorsioni e andando nella logica di un'integrazione che va portata avanti in primo luogo sul territorio, poiché è dalle tradizioni e dalle vocazioni produttive di ciascuna zona che scaturisce quel valore aggiunto unico e, per questo, indispensabile per competere in una società sempre più globale. Senza arroccarsi più nella cittadella ma aprendone le porte a quanti la vorranno visitare e ammirarne le bellezze.

*Giannalberto Luzi
Presidente Coldiretti Marche*

PREFAZIONE

IL TERRITORIO CHE VINCE

Cos'hanno in comune un istituto di credito, come la Banca Popolare di Ancona, e un'impresa agricola? L'una e l'altra trovano un essenziale punto di contatto nel loro legame col territorio, non solo in senso fisico, ma anche in quanto custodi di una storia, di una tradizione, di valori importanti che hanno determinato la nascita e la crescita dell'individuo e, di conseguenza, anche l'essenza di ciò che l'individuo ha costruito.

E tale legame è un patrimonio essenziale. Per l'impresa agricola, poiché è da esso che trae quel valore aggiunto che le consente di muoversi sul mercato con un'identità ben precisa. Per l'istituto di credito, che deve rapportarsi alla realtà fisica, economica e sociale dei luoghi nei quali opera allo scopo di produrre sviluppo.

Da qui l'alleanza che la Banca Popolare di Ancona ha stretto con l'agricoltura marchigiana e della quale questa pubblicazione non è che il più recente capitolo. Al centro, stavolta, abbiamo voluto porre la zootecnia, settore che negli ultimi anni ha conosciuto fasi alterne. Ma che anche nei momenti più bui ha trovato la forza di reagire. E ha potuto farlo proprio in virtù del suo legame col territorio.

La carne prodotta in questa regione è oggi sinonimo di sicurezza alimentare e ciò ha contribuito anche a rilanciare quella Razza Bovina Marchigiana che ha rischiato l'estinzione, nonostante la sua ottima qualità.

Ora l'agricoltura marchigiana si è impegnata per un complessivo rilancio dell'intero settore zootecnico e la Banca Popolare di Ancona trova naturale essere ancora una volta al fianco di tutti i soggetti che in essa operano.

L'obiettivo dichiarato è, quindi, quello di creare le condizioni per uno sviluppo i cui effetti non resteranno confinati nello spazio di un campo o di una stalla, ma riguarderanno l'intero sistema Marche.

Luciano Goffi
Direttore Banca Popolare Ancona

CAPITOLO I

LA ZOOTECCNIA E LA NUOVA PAC: POSSIBILITÀ E PROSPETTIVE

IL CONTESTO INTERNO E INTERNAZIONALE: LE RAGIONI DELLA RIFORMA

Decisa a Bruxelles a giugno del 2003 e regolamentata a settembre dello stesso anno, la Riforma della Pac, quella che va sotto il nome di Riforma Fischler, dal nome dell'allora commissario all'agricoltura, rappresenta a detta di molti una vera svolta nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura. Le linee essenziali della nuova politica agricola sono state delineate in un contesto, quello europeo e soprattutto internazionale, di scambi e rapporti economici mondiali, per molti versi complesso e dai delicati equilibri, come ha drammaticamente messo in evidenza il fallimento della conferenza ministeriale di Cancun nell'ottobre scorso. In quell'occasione, infatti, si è avuta la netta sensazione dell'affermazione di rapporti di potere e di relazioni internazionali dagli equilibri fragili e delicati, che avrebbero influenzato le politiche interne all'UE e le successive decisioni in materia economica. I Paesi del G20, o G21, insomma le economie emergenti e quelle cosiddette dei PMA (Paesi Meno Avanzati) hanno per la prima volta a Cancun dimostrato di essere in grado di esercitare un forte potere negoziale, tanto da poter determinare lo stallo di una conferenza ministeriale. Le politiche di sostegno all'agricoltura -questi in sintesi il loro pensiero e la loro rivendicazione -sono contrarie alle regole del commercio internazionale, e creano condizioni di svantaggio per i produttori delle economie emergenti e di quelle meno avanzate, e d'altra parte pongono rilevanti problemi di limitazione della concorrenza sul mercato mondiale. Non era la prima volta che si poneva-

no simili questioni, già altre volte, in maniere più o meno ufficiali e più o meno forti, le politiche di sostegno -in primis quelle destinate all'agricoltura -erano state oggetto di pesanti critiche e discussioni. D'altra parte, cambiamenti importanti sono avvenuti anche all'interno dell'UE: l'ingresso di dieci nuovi Paesi ha significato 75 milioni di abitanti in più, di cui ben 10 milioni di agricoltori. In altri termini, la popolazione agricola all'interno dell'Unione Europea è aumentata di ben il 132% in un solo colpo, e d'altra parte si tratta di un' agricoltura che ha esigenze diverse rispetto a quelle degli Stati già appartenenti all'Unione. E la prospettiva futura è quella di un ulteriore allargamento, con l'ingresso nel 2007 di altri due Paesi, mentre si discute di un possibile ingresso anche della Turchia, i cui prodotti oggi sono uno dei maggiori concorrenti per l'agricoltura del nostro Paese; segnali che fanno riflettere ancora di più se si pensa che il settore primario in Turchia ha mostrato negli ultimi anni segni di crescita importanti.

D'altra parte, il contesto nel quale le politiche europee vengono attualmente definite è sicuramente diverso rispetto a quello del Trattato di Roma: la necessità di giustificare la spesa della Pac agli occhi dei cittadini è diventata una delle priorità dei decision makers, considerando che si tratta di una spesa che nel 2003 per l'UE a 15 è stata di ben 44 miliardi di euro (5,4 miliardi di euro la spesa Pac in Italia nel 2003). Per comprendere la valenza delle cifre, basti considerare che la manovra finanziaria che tanto ci spaventa e che è argomento costante di dibattito, si aggira su numeri dell'ordine di 24 miliardi di euro! Anche a livello di bilancio europeo, la politica agricola, che assorbe parte consistente dell'intera spesa comunitaria, da alcuni anni veniva messa in discussione continuamente: con il compromesso di Bruxelles, nell'ottobre 2002, e la definizione di una nuova direttrice di bilancio, apparve evidente la volontà di congelare, ridurre ma soprattutto rimotivare il sostegno comunitario al settore agricolo, che ormai non appariva più giustificabile sulla scorta delle finalità che alla Pac erano state affidate all'epoca della sua costituzione. La politica di sostegno al settore agricolo è nata sto-

ricamente per soddisfare esigenze che oggi possono dirsi soddisfatte e anzi superate: negli anni '50 e nei primi '60, i cittadini europei chiedevano all'agricoltura una sola cosa: materia prima sufficiente per evitare il rischio di rimanere senza scorte e soffrire la fame, problema ancora vivo nella mente per le recenti vicissitudini dei Paesi coinvolti nel secondo conflitto mondiale. "Avere cibo a sufficienza" era il problema da risolvere, e la Pac nacque per dare voce a quell'esigenza, concretizzandosi in una serie di strumenti (prezzi di intervento, ammasso pubblico, contributi "accoppiati" alla produzione) che sembravano allora in grado non solo di garantire la popolazione contro la fame e le carestie, ma anche di assicurare agli agricoltori redditi giusti e un tenore di vita adeguato. Questi obiettivi furono raggiunti, e anzi, se consideriamo le crisi di sovrapproduzione degli ultimi anni (vedasi per tutti il problema delle quote latte), gli scopi per cui era nata la Pac sono oggi ampiamente superati. Per questo, nel 1992 con la Riforma Mac Sherry e nel 1999 con Agenda 2000, in seno alla Comunità Europea già da alcuni anni cominciava a farsi strada la convinzione che la Politica agricola dovesse rispondere a esigenze nuove, che fosse ormai obsoleta negli obiettivi quanto negli strumenti: a quel percorso avviato più di dieci anni fa è stata data un'importante accelerazione con la Riforma di giugno scorso. L'agricoltura oggi non è più quella degli anni '60: all'agricoltura il cittadino-contribuente chiede qualcosa che non è più l'abbondanza di cibo, ma cibi sani, sicuri, rispettosi dell'ambiente. Più nello specifico, i risultati del survey condotto da Eurobarometro mostrano questo passaggio in tutta la sua evidenza: alla domanda "cosa chiedete all'agricoltura europea?", i cittadini dell'Unione intervistati hanno dato le seguenti risposte:

- Ben il 90% degli intervistati chiede -anzi si aspetta -prodotti sani e sicuri (probabilmente sono ancora vivi i ricordi dei recenti scandali alimentari, la BSE su tutti);
- L'88% vuole un'agricoltura rispettosa dell'ambiente;
- L'80% del campione chiede che i prodotti dell'agricoltura europea rispondano alle richieste del mercato;

- Mentre il 73% chiede che siano tutelati il gusto e le specificità dei prodotti europei.

Le stesse preoccupazioni le ritroviamo nelle parole di Fishler, il quale si aspetta che la nuova politica agricola renda *"l'agricoltura europea più verde, più competitiva, maggiormente orientata al mercato e al consumatore"*. Queste preoccupazioni sono ancora più evidenti se pensiamo al settore zootecnico, e alla zootecnia da carne in particolare: il susseguirsi di crisi sanitarie e conseguenti crisi di mercato hanno portato alla ribalta il problema della sicurezza alimentare, stavolta intesa come esigenza espressa dai consumatori di cibi sani e sicuri. Eventi traumatici come l'insorgere della BSE, la sua recrudescenza, i casi della diossina, l'afta epizootica, hanno messo a nudo paure e preoccupazioni della gente, e hanno determinato comportamenti d'acquisto e di consumo nuovi: l'agricoltura si trova oggi a dovere fare i conti con un consumatore esigente, informato, alla continua ricerca di informazioni, e che esige determinati standard di qualità degli alimenti. La Riforma Fishler è quindi un "pacchetto" di misure pensate per raggiungere questi obiettivi, per accelerare il processo di rigenerazione dell'agricoltura e rendere ancora più stretto il suo "Patto con il consumatore"; come tutte le riforme, è difficile stimare quale sarà il suo impatto sull'agricoltura e sulle imprese. E' indubbio che la fase applicativa-operativa delle misure decise a Bruxelles richiederà un grande impegno organizzativo alle OOPP, soprattutto nelle fasi iniziali del percorso applicativo, a partire dalla ricognizione preventiva, iniziata con le lettere che Agea ha inviato agli aventi diritto al premio e con cui intende formare una "banca dati" aggiornata della situazione delle imprese agricole che hanno diritto ai contributi comunitari e di quelle che potrebbero rientrare in "casi particolari" e che vanno tutelate con appositi strumenti previsti dai regolamenti comunitari. L'impegno dovrà servire anche per cercare di creare sinergie tra le diverse misure di sostegno, non solo di quelle che rientrano nel cosiddetto primo pilastro della Pac, ma anche delle politiche per lo sviluppo rurale, nella consapevolezza che solo un'attenta gestione e una vera "armonizzazione" delle diverse

misure può creare opportunità di crescita per le nostre imprese. Si tratta di una fase certamente delicata, ma la nuova Pac ha delle grandi potenzialità che meritano di essere adeguatamente sfruttate.

*L'ESSENZA DELLA RIFORMA:
QUALCHE ASPETTO TECNICO*

Dopo avere visto in quale contesto è maturata la Riforma nelle sue linee essenziali, vediamo quali sono le principali novità della Pac: già ad una prima lettura del Reg.1782/2003, cosiddetto regolamento orizzontale o trasversale, in quanto detta i principi basilari del nuovo sistema, appare evidente come per la prima volta la Politica agricola preveda un nuovo e fondamentale ruolo per gli Stati membri, a cui non viene più richiesto il semplice recepimento dall'alto di politiche decise a Bruxelles. Fino ad allora, infatti, le politiche del primo pilastro della Pac venivano decise totalmente a Bruxelles, e ricadevano sugli agricoltori direttamente, lasciando agli Stati membri libertà di azione solo nell'applicazione delle politiche di sviluppo rurale (il secondo pilastro), con la gestione dei Psr/Por di competenza nazionale e regionale. Con la riforma della Pac, il ruolo degli Stati diviene rilevante anche nella gestione ed applicazione delle politiche del primo pilastro, con la facoltà data ai singoli governi di qualificare e definire aspetti rilevanti -anche dal punto di vista finanziario, della ripartizione delle risorse tra settori e territori diversi -della politica comunitaria. Ormai acquisite le decisioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sancite dal DM 5 agosto e trasmesse a Bruxelles il 29 luglio scorso, abbiamo chiari alcuni aspetti chiave della riforma:

- Il nuovo regime di pagamenti entrerà in vigore il 1 gennaio 2005;
- Disaccoppiamento totale in tutti i settori (seminativi, carni bovine, carni ovicaprine);
- Attuazione dell'art.69 del regolamento orizzontale, attraverso il quale vengono destinate parte delle risorse del primo pilastro

a politiche che incentivino la qualità, il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli e che puntino a tutelare e valorizzare l'ambiente;

- Le sementi vengono escluse dal pagamento unico; pertanto, il premio per le sementi resta accoppiato, e cioè legato alla produzione;
- Esclusione della regionalizzazione degli aiuti, che pure era prevista come opzione possibile, ovvero la possibilità per gli Stati membri di concedere un pagamento uniforme ad ogni zona omogenea, "individuata secondo criteri oggettivi";
- Anticipo al 2006 del disaccoppiamento del premio per i prodotti lattiero caseari;
- Costituzione di una riserva nazionale di diritti, attraverso un taglio del 3% massimo (percentuale ancora da definire) del totale degli aiuti diretti) e gestione nazionale e non regionale della stessa.

Su un punto Fischler è stato chiaro fin dall'inizio: i pagamenti della Pac d'ora in poi saranno "disaccoppiati", ossia non dipenderanno più da cosa e quanto l'agricoltore deciderà di produrre, e quindi risulteranno totalmente slegati dalla produzione. Saranno pagamenti legati al produttore e non al prodotto: i beneficiari della Pac saranno coloro che hanno fatto agricoltura e hanno fruito di pagamenti diretti durante un periodo di tre anni, 2000, 2001, 2002, il cosiddetto periodo di riferimento; mentre alle imprese di nuova costituzione viene data priorità per l'assegnazione di diritti dalla riserva nazionale. In nessun caso sarà beneficiario della Pac il semplice proprietario, ma che non ha gestito e coltivato la terra; un modo per premiare chi ha fatto agricoltura, anche perché la Riforma assicura l'erogazione del contributo fino al 2013, in un quadro quindi di certezza finanziaria di medio-lungo periodo. I pagamenti verranno erogati sotto forma di pagamento unico aziendale, ossia tutti i contributi che in precedenza l'agricoltore percepiva separatamente (premio per i seminativi, premio alla macellazione, premio per i bovini...) confluiranno in un unico pagamento, comprensivo di tutti gli aiuti che fino ad ora richiedevano domanda di premio separata.

Infatti, con il pagamento unico, l'agricoltore dovrà fare una sola domanda all'anno, con una importante semplificazione burocratica, mentre, grazie al disaccoppiamento, nella domanda non ci sarà più l'obbligo di dichiarare le colture praticate. Ciò significa che con il disaccoppiamento l'agricoltore sarà libero di decidere se e cosa produrre per il futuro; al limite, potrebbe anche decidere di non produrre affatto, incassando regolarmente (fino al 2013) il premio comunitario: in questo caso, però, l'agricoltore, oltre a dimostrare di possedere ettari ammissibili quanti sono i diritti per cui richiede il premio, dovrà attenersi alle norme sulla condizionalità, ossia impegnarsi a rispettare una serie di vincoli per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. La condizionalità quindi, come si dirà in maniera approfondita più avanti, rappresenta una vera e propria "precondizione" per avere diritto al premio: basti considerare che i controlli, non riguardando d'ora in poi più le colture praticate, verteranno in buona parte proprio sul rispetto delle norme di condizionalità, mentre per chi non si attiene a dette norme, è prevista la riduzione degli importi percepiti fino all'esclusione totale dal premio, a seconda della gravità dell'infrazione compiuta. La condizionalità è un vincolo appositamente studiato per evitare l'abbandono delle terre e per salvaguardare il paesaggio e il territorio rurali, nello spirito generale che ha animato la costruzione generale dell'impianto della riforma.

Una riforma che -dicevamo -parte nel 2005 (mentre altri Stati, per esempio Francia, Spagna e Germania hanno previsto di partire un anno dopo) e che l'Italia ha preferito con pagamenti totalmente disaccoppiati da subito, senza applicare nessuna delle deroghe che pure erano previste nel regolamento orizzontale. Più nello specifico, lo Stato membro poteva scegliere di rimanere accoppiati, a certe percentuali, il premio supplementare per il grano duro, il premio per le vacche nutrici e quello per gli ovicaprini. Come è intuibile, ogni opzione possibile presentava vantaggi e svantaggi: dopo attento esame delle varie possibilità, il Ministero ha deciso di optare per la scelta del disaccoppiamento totale su tutti i settori, motivando tale decisione con la necessità di non

mettere a rischio la piena utilizzazione del plafond finanziario assegnato all'Italia, oltre che dall'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e di gestione a carico dei produttori. Uno dei capitoli più controversi delle decisioni nazionali di applicazione della Pac è stato quello riguardante l'articolo 69 del regolamento orizzontale: l'Italia ha deciso che questo strumento potesse essere strategico per l'agricoltura italiana, dal momento che ha tra i suoi obiettivi proprio il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli, obiettivi su cui anche la legislazione nazionale ha molto puntato, per esempio con la legge d'orientamento del 2001, modificata e integrata dal recente decreto legislativo n.99/2004. In concreto, per l'articolo 69 l'Italia ha deciso di tagliare

- L'8% della componente seminativi
- Il 7% dei premi per i bovini
- E il 5% dei premi per gli ovicaprini

e di utilizzare queste risorse per erogare un pagamento supplementare a quegli agricoltori che rientreranno nella caratteristiche definite da un apposito decreto ministeriale: si tratta di una nuova modalità di accoppiamento, attuata per perseguire obiettivi ambientali e di miglioramento della qualità. Vedremo più avanti che impatto può avere l'applicazione dell'articolo 69 nel settore zootecnico, e quali sono i requisiti che l'allevatore deve possedere per avere diritto al premio.

Oltre al disaccoppiamento, gli altri elementi cardine della nuova Pac sono i seguenti:

- Modulazione
- Condizionalità
- Disciplina finanziaria
- Rafforzamento delle politiche di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la modulazione, si tratta di uno strumento che consente di reperire risorse supplementari da destinare allo sviluppo rurale: si tratta infatti di un taglio di risorse del primo pilastro (cioè degli aiuti diretti), che vengono drenate e trasferite nel secondo pilastro, a favore di politiche per lo sviluppo rurale. Il taglio, che riguarderà solo gli importi superiori a 5.000 €, sarà

del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 in poi: i fondi così generati saranno ridistribuiti in questo modo:

- Il 20% resterà nello Stato membro in cui sono stati raccolti;
- Il restante 80% sarà ripartito tra gli Stati membri, ed andrà ad aumentare la dotazione finanziaria delle politiche di sviluppo rurale, e quindi a favore di misure che mirano a rispondere alle preoccupazioni riguardanti la qualità e la sicurezza alimentare, e ad aiutare gli agricoltori a conformarsi a norme rigorose fondate sul rispetto di determinati standard in materia di benessere degli animali.

Le risorse a disposizione dell'agricoltura dunque non vengono diminuite, ma spostate dal primo al secondo pilastro, in linea con gli obiettivi generali della nuova politica agricola: le risorse da destinare al settore sono state stabilite fino al 2013, anzi nel regolamento orizzontale sono state introdotte precise norme per il rispetto dei vincoli finanziari, meccanismo che va sotto il nome di disciplina finanziaria. Si tratta di un sistema teso ad impedire che si possano superare i massimali di spesa fissati, e si attiva qualora le previsioni di spesa indichino un possibile superamento del massimale stabilito. Qualora dovesse verificarsi questo caso, il Consiglio, su proposta della Commissione, fisserà un adeguamento degli importi, in modo da far rientrare le previsioni di spesa all'interno del budget UE.

Gli elementi cardine della nuova Pac, così come li abbiamo delineati, sono stati fissati in diversi regolamenti comunitari; i principali sono:

- Reg.1782/2003, o regolamento orizzontale;
- Reg. 795/2004;
- Reg.796/2004;

Questi regolamenti, varati da settembre 2003 ad aprile 2004, sono stati completati da decreti ministeriali, che hanno avviato la vera e propria fase applicativa della Riforma. Per mettere in pratica i principi sanciti dalla riforma e per individuare chiaramente gli avanti diritto al premio e la situazione di ciascuno di essi, Agea ha avviato ad agosto quella che va sotto il nome di "ricognizione preventiva". Si tratta di una fase delicata ed importantissima, e

che vede coinvolti:

- Gli agricoltori "storici", ossia coloro che hanno ricevuto pagamenti diretti nel periodo di riferimento 2000-2002;
- Produttori che hanno beneficiato di premi Pac nel 2003-2004, ma non durante il triennio di riferimento;

A queste due categorie di agricoltori Agea ha inviato una lettera, allegando una scheda per la verifica aziendale, nella quale si trovano:

- I dati identificativi dell'azienda;
- La media dei dati del triennio di riferimento, relativi alle varie tipologie di aiuti (compreso il set aside) ricevuti durante il triennio 2000-2002.

I dati della scheda servono a fare una fotografia dell'azienda durante il periodo di riferimento, relativamente alla superficie e ai capi posseduti, sia quelli dichiarati che quelli ammessi, anche se il pagamento non è effettivamente avvenuto. L'agricoltore deve controllare attentamente la scheda, e verificare non solo la correttezza dei dati identificativi dell'azienda e della media della superficie e dei capi ammissibili all'aiuto, ma anche l'eventuale intervento di cause modificative dello stato giuridico dell'azienda, l'esistenza di circostanze eccezionali o cause di forza maggiore che possono influire sull'assegnazione e sul calcolo dei diritti. In questi casi, infatti, l'agricoltore può chiedere che il calcolo dei diritti avvenga in base a uno solo o due degli anni di riferimento, o addirittura sul triennio 1997-1999. Questa possibilità è offerta anche a quegli agricoltori che nel periodo di riferimento hanno aderito alle misure agroambientali previste dal Reg.2078/92 e dal Reg.1257/99 (misura F): si tratta di una misura importante, perché pensata per tutelare quegli agricoltori che hanno praticato l'agricoltura biologica o l'agricoltura integrata, e che così facendo non hanno potuto massimizzare le produzioni soggette a contributo secondo la vecchia Pac, vedendosi di conseguenza penalizzati dal calcolo del pagamento unico aziendale basato sul triennio 2000-2002. E' un elemento di flessibilità importante, anche per evitare situazioni di disparità a danno di agricoltori che già durante il periodo di riferimento si impegnavano per rea-

lizzare obiettivi che anche la riforma della Pac intende perseguire. Terminata la prima fase di ricognizione preventiva (da realizzarsi entro il 10 dicembre 2004), durante la quale gli agricoltori possono rivolgersi ai CAA (Centri Assistenza Agricola) e confermare o modificare i dati in possesso di Agea, ha inizio la fase di fissazione provvisoria dei titoli, durante la quale Agea invia agli aventi diritto una comunicazione contenente tre dati importantissimi, e che costituiscono la base del calcolo dell'importo del pagamento unico aziendale:

1. Importo di riferimento;
2. Numero di ettari;
3. Numero e valore dei titoli all'aiuto.

Terminata questa fase (31 marzo 2005), entro il 15 maggio l'agricoltore è tenuto a fare domanda di pagamento unico: la fissazione definitiva dei titoli è subordinata alla presentazione di tale domanda. All'agricoltore, per fare domanda di pagamento unico, basterà dimostrare di possedere 0,3 ha di terreno ammissibile: in questo caso, l'agricoltore può fissare tutti i diritti che ha maturato, ma per percepire il pagamento unico dovrà comunque abbinare i titoli ad altrettanti ettari ammissibili. Nella domanda di pagamento, infatti, l'agricoltore deve indicare le particelle abbinate ai titoli all'aiuto: su queste particelle è possibile coltivare qualsiasi cosa, ad eccezione delle colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti...), degli ortofrutticoli freschi e di quelli da destinare alla trasformazione, e delle patate per il consumo diretto. Un caso particolare nella fissazione dei diritti, e che probabilmente è molto frequente nel settore zootecnico, riguarda i cosiddetti "diritti speciali"; si tratta di diritti di agricoltori che:

- Non possiedono superfici utili ai fini del calcolo dei diritti o non hanno dichiarato ettari ammissibili durante il triennio 2000-2002;
- Sono titolari di un diritto per ettaro superiore a 5.000 €.

A titolo di esempio, si può considerare la situazione -invero abbastanza frequente -di quegli agricoltori che hanno ricevuto premi zootecnici, ma che non essendo soggetti all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate, risultano per così dire "allevato-

ri senza terra". E' una situazione che presumibilmente accomunerà anche molti produttori di latte, quando entrerà in vigore il disaccoppiamento per i prodotti lattiero caseari, cioè nel 2006. Gli agricoltori titolari di diritti cosiddetti speciali percepiranno ogni anno l'importo maturato, senza l'obbligo di dimostrare di possedere un equivalente numero di ettari: il vincolo in questo caso è quello di mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta, espressa in UBA, un vincolo pensato per evitare che gli allevatori senza terra abbandonino l'attività continuando a percepire premi consistenti fino al 2013.

Una volta fissati, i diritti della Pac possono essere trasferiti:

- Per successione mortis causa, e per successione anticipata;
- Per compravendita, con o senza la terra corrispondente;
- Per affitto, ma solo con la terra corrispondente.

Il trasferimento dei diritti - tranne nel caso di successione mortis causa - può avvenire solo all'interno dello stesso Stato membro; inoltre (sempre escludendo il trasferimento per successione) il trasferimento dei titoli è soggetto a rilevanti trattenute la cui entità è decisa dallo Stato membro. In Italia, nel caso di vendita senza terra, la trattenuta è del 50% nei primi tre anni, e del 30% dal 2008 in poi; nel caso di vendita con la terra la trattenuta è del 10%, che diventa 5% se la vendita riguarda l'intera azienda. Si tratta di modi per scoraggiare passaggi eccessivi e speculazioni; allo stesso scopo, è stato previsto che l'agricoltore che vuole vendere i propri titoli senza terra, deve prima utilizzare i diritti per almeno l'80% e per almeno un anno civile. Al fine di agevolare il passaggio di titoli a giovani agricoltori, è invece previsto che nessuna trattenuta sarà operata se il trasferimento avviene a favore di giovani che iniziano l'attività. Le trattenute in ogni caso, finiscono nella riserva nazionale, e quindi vengono destinate a chi dimostri di possedere determinati requisiti.

La riserva nazionale infatti è un contenitore in cui confluiscono:

- Fino al 3% degli importi di riferimento, secondo una percentuale che ciascuno Stato deciderà di tagliare dal totale dei pagamenti e trasferire nella riserva;
- Le trattenute sui trasferimenti;

● I titoli inutilizzati;

- L'eventuale differenza tra il massimale nazionale e il totale degli importi di riferimento.

La riserva, che sarà gestita a livello nazionale e non regionale come inizialmente da qualcuno richiesto, serve a compensare agricoltori che si trovano in "situazioni particolari", per le quali non risultano titolari di diritti all'aiuto. La precedenza è attribuita agli agricoltori che hanno iniziato la loro attività dopo il 2002, o nel 2002 ma senza ricevere pagamenti diretti per quell'anno; si tratta anche qui di una misura atta a non creare situazioni di disparità a svantaggio per i giovani agricoltori.

*PAC ZOOTECNICA E POLITICHE PER LA QUALITÀ:
PROSPETTIVE PER LE IMPRESE MARCHIGIANE*

E' molto difficile dire quali effetti avrà la nuova Pac sul settore zootecnico, e su quello marchigiano in particolare, dove prevale la zootecnia estensiva con produzioni fortemente orientate alla qualità. Quella marchigiana, infatti, è una filiera legata in maniera molto forte al territorio, ed è per questo che essa svolge un ruolo importante non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale.

Anzi, la maggior parte degli allevamenti presenti sul territorio sono tipicamente estensivi, non presentando caratteri industriali, bensì peculiarità tali da poter contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, sia dal punto di vista ecologico che sociale. L'allevamento zootecnico, infatti, è una delle attività agricole che maggiormente possono svolgere la funzione di salvaguardia del tessuto socio-economico di intere aree rurali.

Quali saranno dunque le ricadute della Pac?

Innanzitutto, anche per il settore zootecnico, il disaccoppiamento spezza il legame tra produttività e produttore, che ora non sarà più protetto dal contributo, a prescindere dall'evoluzione del mercato. Questo cambiamento sarà accompagnato dall'istituzione graduale da parte degli Stati membri di un sistema di consulenza (audit aziendale), con l'obiettivo di favorire la spinta

verso la qualità e le innovazioni, di prodotto, di processo e di gestione, con l'obiettivo finale del miglioramento del reddito dell'impresa.

Gli effetti del disaccoppiamento devono essere valutati considerando come esso si coniughi con le altre misure della Pac, primo tra tutti l'articolo 69. L'articolo 69 è stato elaborato allo scopo di premiare comportamenti virtuosi, incentivando il mantenimento della zootecnia soprattutto nelle zone marginali e montane, dove l'allevamento riveste un'importanza fondamentale.

Come funziona l'articolo 69 nel settore zootecnico? Il 7% della componente carni bovine sarà destinato a chi alleva:

- vacche nutrici di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
- vacche nutrici a duplice attitudine, con i seguenti vincoli:
 - rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggera;
 - obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggera;
- vacche nutrici di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi.

Anche in questi due casi, vanno rispettati questi vincoli:

- rispetto di un carico di bestiame uguale o inferiore a 1,4 UBA ad ettaro di SAU foraggera,
 - possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA;
 - obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggera;
- bovini macellati in età superiore ai 12 mesi e inferiore a 26 mesi, ed etichettati secondo le disposizioni del Mipaf, con l'indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino;

Per quanto riguarda le carni ovine e caprine, il 5% del massimale verrà distribuito ad allevatori singoli o associati con più di 50 capi, che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. L'articolo 69, nell'ambito di una strategia nazionale per la

qualità, è uno strumento interessante, anche perché prevede una flessibilità di utilizzo, nel senso che i parametri stabiliti dal Mipaf valgono solo per il primo anno (2005): un tavolo tecnico appositamente costituito, e che vede coinvolti Ministero, Regioni e Organizzazioni Professionali, ha il compito di monitorarne l'applicazione e decidere eventuali aggiustamenti o modifiche. La politica per la qualità che il Ministero ha deciso di perseguire a livello nazionale, per essere veramente efficace, dovrebbe essere applicata creando sinergie con le misure locali di sostegno ai diversi settori, e per la zootecnia il riferimento è alla recente legge regionale che disciplina il comparto e della quale sono attualmente in fase di discussione le linee applicative e il relativo bando. Così come sinergie vanno ricercate tra le norme della condizionalità, ed in particolare il benessere degli animali, e la rintracciabilità, in modo da creare un vantaggio competitivo agli occhi del cliente finale. Il benessere degli animali, infatti, è uno dei temi di maggiore dibattito tra le norme di cross-compliance: già i primi regolamenti della riforma prevedevano una specifica misura quinquennale, prevedendo aiuti fino ad un massimo di 500 € a capo per investimenti volti a migliorare il benessere dei capi allevati, corrisposti in parte direttamente, allo scopo di coprire i maggiori costi, e in parte indirettamente, per compensare le perdite di reddito dell'allevatore. Questa misura, che va incontro alle aspettative della popolazione, si inserisce nell'ambito delle azioni che mirano alla qualità dei prodotti agricoli e alimentari, intesa non solo come mezzo per offrire prodotti certificati e garantiti al consumatore (e qui la tracciabilità deve essere considerata il livello minimo della sicurezza alimentare, come sarà evidente in seguito), ma anche come uno strumento utile per aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e migliorarne gli sbocchi di mercato. La "carta d'identità" dei cibi nasce proprio allo scopo di difendere produzioni tipiche e legate ad uno specifico territorio e, conseguentemente favorire il trasferimento di quote crescenti di valore aggiunto al settore agricolo, non mediante politiche di puro sostegno, ma per scelte di mercato. Uno strumento che nel panorama regionale marchigiano può

potenzialmente accrescere la competitività delle produzioni locali è il marchio regionale, Qualimarche, che in questi mesi l'amministrazione sta mettendo a punto, e che dovrebbe servire a tutelare filiere completamente marchigiane: nel caso della carne, questo discorso va di pari passo con la promozione di carne ottenuta da animali "nati, allevati, alimentati e macellati" in territorio marchigiano, come recentemente si sta tentando in primo luogo per la filiera suinicola, attraverso la promozione di disciplinari di produzione specifici e restrittivi. D'altra parte, la politica della qualità trova fertile terreno nelle Marche se parliamo di zootecnia: la carne di razza bovina marchigiana, tracciata e certificata (l'Associazione di allevatori BovinMarche è stata qualche anno fa pioniera nella sperimentazione di un sistema di tracciabilità), incontra i gusti di quote crescenti di consumatori, mentre recenti sono i tentativi di valorizzare produzioni locali attraverso marchi comunitari Dop e Igp. Valga per tutti l'esempio del salame di Fabriano, per il quale dovrebbe a breve essere avviato l'iter per la richiesta della denominazione d'origine; ma il panorama marchigiano è ricco di produzioni di qualità e/o tipiche, come il formaggio di Fossa, il pecorino dei Sibillini e il ciauscolo. La vocazione per la qualità è poi testimoniata anche dal numero di aziende suinicole che fanno parte del circuito dei prodotti a denominazione d'origine, come il Prosciutto di Parma e il San Daniele, per non parlare di aziende che producono latte per la produzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Qualità, sicurezza e tracciabilità, intesi come pre-requisiti per competere sul mercato alle condizioni attuali, possono essere attuati in maniera compiuta assicurando una corretta informazione del consumatore, attraverso un'etichettatura chiara, trasparente, che consenta di ricostruire il percorso del prodotto fino all'azienda agricola (tracciabilità) e anche oltre, fino all'origine della materia prima.

I punti di forza della zootecnia marchigiana, su cui far leva per il futuro, sono perciò la qualità e la presenza di razze tipiche: dimostrare di produrre beni con caratteristiche organolettiche uniche e portare sul mercato prodotti sani e sicuri, tracciati dal

campo alla tavola, può consentire di aumentare la competitività anche verso le produzioni a basso costo che sempre più spesso provengono dai mercati esteri, soprattutto dai nuovi membri UE. E qui, ancora una volta, ritorna il concetto dell'etichetta chiara e trasparente, con l'indicazione dell'origine del prodotto, che può servire per informare il consumatore e metterlo nelle condizioni di scegliere in maniera consapevole. D'altra parte, il concetto di qualità per il consumatore è spesso associato a quello di genuinità, ossia con il fatto che ci si fida del macellaio, che a sua volta conosce chi come e dove è stata prodotta la carne: questo porta molti consumatori a preferire il canale tradizionale per l'acquisto di carne, e questo è vero in particolare per una specifica fascia di acquirenti, non necessariamente poco attenti al prezzo dei prodotti che acquistano.

Un'altra ricaduta della Pac sul settore zootecnico, anche se indiretta, è data dalla redistribuzione dell'aiuto alla disidratazione, in parte per la trasformazione e in parte per l'agricoltore, a cui viene riconosciuto il premio unico: insieme al disaccoppiamento, questo dovrebbe consentire un maggior riequilibrio del settore e favorire la coltivazione ad erba medica, che insieme al mais rappresenta il principale prodotto delle razioni alimentari. Proprio quello del sistema di alimentazione sta costituendo attualmente uno dei temi di maggior dibattito in regione e sul tavolo del comitato zootecnico marchigiano: la costruzione di una filiera marchigiana di qualità e la valorizzazione economica della stessa è messa a rischio dalla presenza di mangimi ogm e dalla pressoché totale assenza di certificazioni che attestino che la soia, o il mais acquistati dall'allevatore non contengono ogm. Pertanto, rappresenta uno dei problemi più dibattuti tra le sigle della filiera zootecnica marchigiana e nella pubblica amministrazione.

Sempre per le ricadute che può avere per gli allevatori, occorre parlare delle scelte nazionali in materia di settore lattiero: il Reg. 1782/2003, infatti, prevedeva per lo Stato membro la possibilità di decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero caseari fossero inclusi, totalmente o parzialmente, nel regime unico di pagamento a partire dal 2005 o dal 2007, anziché dal

2007. Il Mipaf si è espresso a favore dell'anticipo al 2006 del disaccoppiamento, considerando che l'anticipo al 2005 avrebbe potuto creare problemi nella gestione degli affitti della campagna in corso. Con questa decisione, la base per il calcolo del pagamento disaccoppiato saranno le quote lattiere possedute al 31 marzo 2006, mentre in caso di affitto delle quote - caso frequente negli ultimi anni - il pagamento spetterà all'affittuario. Anche in questo caso, come conseguenza del disaccoppiamento, l'allevatore potrà decidere di abbandonare la produzione e vendere le quote, mantenendo comunque il premio maturato. L'inclusione del premio per il latte all'interno del pagamento unico aziendale, si accompagna ad una riforma ben più consistente per l'intero comparto, che prevede una generale riduzione dei prezzi istituzionali, l'abolizione del prezzo indicativo e la proroga delle quote fino al 2015. Si tratta di un pacchetto di misure pensato per evitare quelle distorsioni che hanno portato al problema delle quote latte e della cronica sovrapproduzione, con effetti devastanti dal punto di vista economico e sociale. L'abbassamento del prezzo di sostegno sarà in parte compensato dal pagamento diretto, a cui si aggiungerà un pagamento supplementare, che il Mipaf assegnerà agli allevatori, secondo criteri stabiliti (distribuzione di un' envelope nazionale, in base al quantitativo di latte effettivamente prodotto). In ogni caso, anche per i produttori di latte si porrà il problema della gestione aziendale, che deve garantire lo svolgimento dell'attività in maniera economicamente sostenibile e redditizia. Un problema che probabilmente molti allevatori di vacche da latte si troveranno ad affrontare con l'avvio del disaccoppiamento sarà quello dell'assegnazione dei cosiddetti diritti speciali, dal momento che molti produttori storici, non avendo nessun obbligo per il passato di dichiarare le superfici coltivate, si troveranno ad essere titolari di diritti - anche consistenti - senza di fatto possedere terreni ammissibili.

Come è stato precisato sopra, in questi casi è prevista l'assegnazione del premio unico senza la necessità per l'allevatore di abbinare i diritti ad ettari ammissibili, ma con il vincolo di mantene-

re almeno il 50% dell'attività svolta durante il periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

Come appare evidente e come già si era detto, è molto difficile valutare gli effetti della riforma sulle imprese; possiamo però sicuramente affermare che la nuova politica agricola chiede loro lo sforzo di predisporre ad affrontare il cambiamento, a modificare il proprio atteggiamento e le proprie strategie. Di fronte alla nuova Pac, per l'impresa diventano decisivi tre fattori:

- 1.** il rapporto con il mercato, ossia la capacità di proporsi al mercato e di orientare la propria produzione in funzione delle esigenze della domanda;
- 2.** la vocazione territoriale, che significa saper trasformare i vincoli della condizionalità in opportunità, sapersi integrare col territorio e con l'ambiente rurale e riflettere le caratteristiche dello stesso;
- 3.** raggiungere l'efficienza tecnico economica, che significa prepararsi a organizzare la gestione aziendale in modo da rendere l'attività agricola economicamente sostenibile e profittevole.

In poche parole, all'agricoltore si richiede di sforzarsi per capire dove sta il "valore" delle proprie produzioni e attivare tutti gli strumenti per valorizzarlo al meglio. L'impresa agricola dovrà essere sempre più competitiva: la "protezione" che la Pac e le Ocm da sempre le hanno assicurato con la nuova Pac comincia a venire meno; parallelamente, e per garantirsi la possibilità di competere sul mercato, l'impresa deve esaminare cosa chiedono le politiche comunitarie, che sempre più tendono a premiare comportamenti (condizionalità, qualità, ambiente, benessere degli animali, sicurezza e tracciabilità degli alimenti...), in applicazione della logica dell'impresa multifunzionale. Competitività significa:

- gestire l'impresa in maniera efficiente;
- mettere in atto strategie di diversificazione, del prodotto e/o del processo produttivo;
- porsi come obiettivo il miglioramento costante e continuo della qualità delle produzioni, in linea con quanto il mercato richiede;
- pensare che la qualità che il cittadino chiede non è va ridotta

solo alle caratteristiche organolettiche del prodotto, ma anche ai servizi connessi al prodotto, alla qualità ambientale, al giusto rapporto qualità/prezzo...;

- realizzare azioni di integrazione con altri attori della filiera (interprofessione, OOPP);
- fare sistema con le altre realtà economiche e sociali connesse alla propria attività.

CAPITOLO II

LA CONDIZIONALITA'

E LA QUESTIONE AMBIENTALE

CONDIZIONALITÀ E INNOVAZIONE

La seconda grande innovazione della riforma della Pac è l'introduzione del principio della condizionalità: l'erogazione del pagamento diretto, accoppiato o disaccoppiato, è condizionata al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria e al mantenimento della terra in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. L'agricoltore che non ottempera a queste condizioni in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali è passibile di riduzione o annullamento dei pagamenti diretti. Attraverso l'applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatoria, la condizionalità diventa lo strumento per integrare la componente ambientale nella gestione aziendale, integrazione che si rende necessaria in risposta alle esigenze del mercato.

E' cosa ormai nota che il cittadino europeo chiede garanzie di sicurezza sul cibo che consuma e pretende che questo sia prodotto con tecniche rispettose dell'ambiente.

Inoltre, l'agricoltore, che decidesse di abbandonare l'attività, non può anche abbandonare la terra, delle cui buone condizioni è comunque responsabile. In questo senso la condizionalità non solo limita i rischi ambientali connessi al fenomeno dell'abbandono, ma lo disincentiva senza rendere troppo gravosa la pratica agronomica di chi sceglie di continuare.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

Sono gli Stati Membri a decidere i requisiti minimi per il man-

tenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, sulla base dello schema fornito dall'allegato IV del Regolamento 1782/2003. Nel Decreto del Mipaf (ancora in corso di approvazione) è riportato un elenco di norme quadro. Le Regioni possono, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, emettere provvedimenti specifici, adattando le norme alle condizioni locali e individuando i casi derogabili. In assenza di provvedimenti da parte delle Regioni, valgono le norme espresse nel Decreto Ministeriale.

Le norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali hanno come obiettivo l'introduzione di misure e pratiche idonee:

1. alla difesa del suolo dall'erosione
2. al mantenimento della sostanza organica
3. al mantenimento della struttura del suolo
4. ad assicurare un livello minimo di mantenimento e ad evitare il deterioramento degli habitat.

1. DIFESA DEL SUOLO DALL'EROSIONE

L'erosione è un fenomeno che si verifica nei terreni declivi in assenza di sistemazioni idrauliche. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e il convogliamento dell'acqua a valle in fossi o alvei naturali posti ai bordi dei campi. L'andamento dei solchi permette di ridurre la velocità superficiale dell'acqua e quindi la sua capacità erosiva.

Per le semine effettuate prima del 31 dicembre 2004, in deroga al Decreto, si applicano le disposizioni all'art 1 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2000, cioè rimangono validi i requisiti richiesti dalla vecchia condizionalità di Agenda 2000 che di fatto già prevedeva l'attuazione di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.

Un'ulteriore deroga è concessa laddove la pendenza dei terreni rappresenti un rischio per la stabilità del mezzo meccanico.

Se i fenomeni erosivi permangono anche dopo l'esecuzione dei

solchi acquai, la condizionalità si ritiene rispettata.

2. MANTENIMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

La corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali sono essenziali ai fini del mantenimento della sostanza organica nel suolo. Infatti la ripetuta asportazione dei residui colturali contribuisce ad un progressivo impoverimento dei terreni. La pratica della bruciatura delle paglie e degli altri residui di vegetazione è di fatto vietata dalla nuova condizionalità. Deroghe sono previste per la coltura del riso e sono fatte salve le norme regionali o gli usi locali. All'impoverimento dei terreni contribuisce anche la monocoltura e quindi si rende utile la reintroduzione della pratica della rotazione, per evitare che su uno stesso terreno si ripeta per più anni consecutivi la stessa coltura.

3. MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DEL SUOLO

Il ristagno dell'acqua nei terreni pianeggianti porta ad un compattamento e peggioramento della struttura del suolo e alla creazione di un ambiente asfittico e insalubre per lo sviluppo delle piante. Il ristagno è evitabile mantenendo efficienti le reti di sgrondo delle acque superficiali attraverso una pulizia accurata delle scoline e dei canali collettori e applicando la tecnica della baulatura, che conferisce alla superficie una curvatura convessa e facilita la raccolta dell'acqua nei fossi a bordo campo.

Il ristagno è anche una conseguenza di un eccessivo compattamento del terreno causato dai mezzi meccanici. Il loro ingresso in campo quando il terreno è bagnato andrebbe evitato. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive "Uccelli" 79/409/CEE e "Habitat" 92/43/CEE. Queste due direttive che fanno parte dei 18 criteri di gestione obbligatoria, sono volte alla protezione di specie naturali sia animali che vegetali e dei loro habitat di conservazione. La pulizia della rete scolante non deve causare la totale eliminazione delle specie vegetali, cespugli o alberi, che crescono lungo i fossi e che costituiscono la tradiziona-

le delimitazione dei campi. Questi elementi sono essenziali per la migrazione e la conservazione di alcune specie protette ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli".

4. LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Per assicurare che la superficie a pascolo non diminuisca è vietata la conversione del pascolo permanente a favore di altri usi. Sono anche vietate tutte le lavorazioni del terreno ad eccezione di quelle per il rinnovo o l'infittimento del cotico erboso e quelle per assicurare lo sgrondo delle acque.

Le regioni possono definire il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo e sono fatte salve le deroghe previste dal PSR o altre norme locali.

Sulle superfici ritirate dalla produzione, allo scopo di conservare lo stato ordinario di fertilità del terreno, deve essere mantenuta la presenza della copertura vegetale e devono essere attuate le pratiche agronomiche dello sfalcio o altre operazioni equivalenti. Lo sfalcio consente anche di prevenire l'eventuale formazione di inoculi di incendi e la diffusione delle infestanti. A tal fine vengono resi obbligatori anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di fasce antincendio.

Il mantenimento della copertura vegetale ha invece una valenza ambientale di tutela della fauna selvatica. Nelle aree sottoposte a un regime di protezione speciale, individuate dalle direttive "Uccelli" e "Habitat" la normativa nazionale e regionale devono stabilire un periodo in cui lo sfalcio è vietato.

Le deroghe previste riguardano la pratica del sovescio (purché venga garantita la copertura nel periodo autunno-invernale, periodo in cui il suolo è soggetto a maggiore erosione), i terreni destinati al recupero ambientale, le colture a perdere per la fauna e le lavorazioni effettuate allo scopo di riconvertire il terreno alla produzione.

Allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante che costituiscono l'impianto dell'oliveto, sono rese obbligatorie tecniche colturali rivolte alla pianta. La definizione di queste

tecniche e la loro cadenzialità, numero di interventi e intervallo temporale della loro esecuzione, è demandata alle Regioni e sono derogate in caso di motivazioni di ordine fitosanitario o in caso di reimpianto.

Da ultimo la condizionalità prevede la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio. Devono essere mantenute le terrazze, ove esistenti, e nelle zone sottoposte a regime di protezione speciale ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli" è fatto divieto di eliminare alberature, boschetti e specchi d'acqua.

TAB 1 - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO	NORME
EROSIONE DEL SUOLO: PROTEGGERE IL SUOLO MEDIANTE MISURE IDONEE	- INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE OPPORTUNE PRATICHE	- GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI
STRUTTURA DEL SUOLO: MANTENERE LA STRUTTURA DEL SUOLO MEDIANTE ADEGUATE MISURE	- MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
LIVELLO MINIMO DI MANTENI- MENTO: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO PER EVITARE IL DETERIORAMEN- TO DEGLI HABITAT	- GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE - GESTIONE DEL COTICO ERBOSO E DEL PASCOLO - MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA (CGO)

I CGO sono espressi in 18 normative comunitarie che riguardano:

- sanità pubblica e salute delle piante e degli animali
- ambiente
- benessere animale

Le normative comunitarie che costituiscono l'insieme dei criteri di gestione obbligatoria sono già state recepite dalla normativa nazionale. La loro mancata applicazione non rappresenta solo una infrazione alla legge ma comporta la decurtazione del premio fino alla totale esclusione al diritto di pagamento.

L'introduzione dei CGO è graduale, otto nel 2005, sette nel 2006 e tre nel 2007.

I CGO APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2005

Degli otto CGO il cui rispetto, a partire dal prossimo gennaio, diventa condizione vincolante al pagamento degli aiuti, cinque riguardano l'ambiente e in particolare:

1. la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 79/409/Cee)
2. la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (direttiva 80/68/Cee)
3. la protezione dell'ambiente e in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (direttiva 86/278/Cee)
4. la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva 91/676/Cee)
5. la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (direttiva 92/43/Cee)

Gli altri tre riguardano la sanità pubblica e la salute degli animali rispetto a:

6. l'identificazione e la registrazione degli animali (direttiva 92/102/Cee)
7. i passaporti e i registri previsti dal sistema di identificazione dei bovini (regolamento 2629/97)

8. sistema di identificazione e registrazione dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (regolamento 1760/2000).

1 e 5. Uccelli e Habitat - La direttiva 79/409/Cee e la direttiva 92/43/Cee sono anche chiamate direttiva "Uccelli" e direttiva "Habitat". Sono due norme volte alla protezione della fauna e della vegetazione selvatica. Si integrano con le norme della Buona Condizione Agronomica e Ambientale, soprattutto per quanto riguarda la gestione della rete scolante e dei terreni incolti.

La direttiva Uccelli prevede l'istituzione di Zone di Protezione Speciale e il mantenimento degli habitat naturali o il loro ripristino per garantire la sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici. Ne derivano misure di controllo sull'attività venatoria e il divieto di cattura e uccisione delle specie in pericolo di estinzione.

La direttiva Habitat prevede la predisposizione di misure di gestione delle Zone di Protezione Speciale e rende necessario la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti la cui realizzazione può interferire con la conservazione delle specie protette.

2. Protezione delle acque sotterranee - La direttiva 80/68 ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto ad un determinato gruppo di sostanze e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

Lo scarico diretto di queste sostanze è vietato. Allo scopo di evitare ogni scarico indiretto di dette sostanze, le operazioni di eliminazione e di stoccaggio vengono sottoposte a indagine da parte dello Stato. Se il risultato dell'indagine è positivo, le operazioni vengono autorizzate.

Tutte le altre operazioni che si svolgono sul suolo o nel suolo e che possono provocare scarico indiretto vengono limitate.

Gli obblighi potenzialmente applicabili a livello dell'azienda agricola sono stabiliti dal decreto legislativo 152/99. Sono così riassumibili:

- Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 5 dell'allegato 5 del decreto 152/99.
- Corretta registrazione dei trattamenti fitosanitari nel cosiddetto

to “Quaderno di Campagna”

- Idoneità del locale adibito allo stoccaggio dei fitofarmaci

3. Fanghi di depurazione - La direttiva 86/278 disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

La norma nazionale che definisce le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992.

Il Decreto, in particolare, fissa:

- valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi;

- caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, nonché valori massimi di salmonella);

- quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni.

4. Nitrati di origine agricola - La direttiva 91/676 mira a ridurre e a prevenire l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. Il suo impatto nel settore zootecnico è di notevole rilevanza.

A seguito dell'applicazione della direttiva lo Stato Italiano ha delegato le Regioni a identificare le Zone Vulnerabili all'inquinamento da nitrati e a predisporre piani di azione specifici per queste zone. Al di fuori di queste zone valgono le indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola. Gli impegni a livello dell'azienda agricola sono espressi dal decreto legislativo 152/99, che costituisce la legge quadro in materia di protezione delle acque. In sintesi gli adempimenti riguardano tutta la gestione degli effluenti, dallo stoccaggio allo spandimento (*vedi capitolo successivo*).

6, 7 e 8. Identificazione e registrazione degli animali - Le direttive 92/102, i regolamenti 2629/97 e 1760/00 stabiliscono prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali per le specie bovine, ovine, caprine e suine.

A seguito del recepimento di queste normative sono stati introdotti strumenti che permettono di conoscere la storia dell'anima-

le, dalla nascita alla macellazione: l'Anagrafe Bovina, il Registro di Stalla e il Marchio Auricolare.

TAB 2 - CGO APPLICABILI DAL 1° GENAIO 2005

AMBIENTE

DIRETTIVA 79/409/CEE	CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
DIRETTIVA 80/68/CEE	PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE PERICOLOSE
DIRETTIVA 82/278/CEE	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL SUOLO NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
DIRETTIVA 91/676/CEE	PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
DIRETTIVA 92/43/CEE	CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

**SANITÀ PUBBLICA
E SALUTE DEGLI ANIMALI**

DIRETTIVA 92/102/CEE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
REGOLAMENTO CE 2629/97	CONTENUTO PASSAPORTO BOVINI E CONTENUTO REGISTRO BOVINI
REGOLAMENTO CE 1760/00	SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA

Dei sette CGO il cui rispetto diventa condizione vincolante al pagamento degli aiuti a partire dal gennaio 2006, quattro riguardano la sanità pubblica e la salute di animali e piante:

1. direttiva 91/414/Cee relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
2. direttiva 96/22 Cee concernente il divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali
3. regolamento CE 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
4. regolamento Ce 999/01 che detta disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

e tre la notifica delle malattie:

5. direttiva 85/511/Cee
6. direttiva 92/119/Cee
7. direttiva 2000/75 Cee

1. Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - La prima di queste sette direttive prescrive una serie di regole riguardanti l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e delle sostanze attive, nonché il corretto impiego degli stessi. Un corretto uso comporta il rispetto di tutte le condizioni previste sull'etichetta e l'applicazione dei principi della buona pratica fitosanitaria nonché, ogni qualvolta possibile, della lotta antiparassitaria integrata. Ciò comporta che l'utilizzatore del composto fitosanitario deve possedere un idoneo grado di conoscenza delle sostanze che impiega e sull'uso appropriato delle stesse. Il Decreto Presidenziale n. 290/01 e il precedente Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 (Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) costituiscono le due principali norme di riferimento in materia. Il decreto 290/01, in particolare, introduce uno strumento, il cosiddetto "Quaderno di Campagna", che, obbligando la registrazione del trattamento, permette di valu-

tare se l'uso dei prodotti avviene nel rispetto delle dosi e dei tempi di impiego. Esso costituisce uno strumento indispensabile ai fini della tracciabilità della produzione agricola, anche se il suo ruolo all'interno della condizionalità deve ancora essere definito.

2. Sostanze vietate - Anche la direttiva 96/22 Cee è uno strumento che permette di tracciare la produzione. La direttiva vieta l'uso delle sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena e le sostanze α -agoniste; vieta la detenzione e l'immissione sul mercato, la macellazione, l'impiego delle carni o dei suoi trasformati provenienti da animali trattati con dette sostanze. Qualora l'uso di dette sostanze si renda necessario a scopi terapeutici o per la riproduzione, il trattamento deve venire effettuato previa autorizzazione da parte di un veterinario che lo registra specificandone la data e l'animale su cui è stato effettuato.

3. Sicurezza alimentare - Il regolamento Ce 178/02, stabilendo requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, introduce il concetto della rintracciabilità. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Allo stesso modo devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.

4. Encefalopatie Spongiformi - Il regolamento CE 999/01 riguarda la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi. Vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine derivanti da mammiferi, dispone l'obbligo della denuncia all'autorità competente dei casi di sospetta infezione da TSE e prescrive le limitazioni relative agli animali sospetti e agli altri animali presenti nell'allevamento, le misure a seguito della conferma della presenza della TSE e le norme sanitarie relative all'immissione sul mercato o all'esportazione di animali vivi, ovuli, sperma e embrioni.

5, 6 e 7. Notifica delle malattie - Le ultime tre direttive, in applica-

zione a partire dal 2006, riguardano il contenimento di alcune malattie degli animali attraverso la notifica dei casi sospetti all'autorità competente e agli altri Stati dell'Unione. Queste sono:

- l'afta epizoica
- la malattia vescicolare dei suini
- la febbre catarrale.

TAB 3 - CGO APPLICABILI DAL 1° GENAIO 2006

SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI

DIRETTIVA 91/414/CEE	IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
DIRETTIVA 92/22/CEE	DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE NELLE PRODUZIONI ANIMALI
REGOLAMENTO CE 178/02	INDICA PRINCIPI E REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE; ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
REGOLAMENTO CE 998/01	DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

NOTIFICA DELLE MALATTIE

DIRETTIVA 85/511/CEE	MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
DIRETTIVA 92/119/CEE	MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI E CONTRO LA MALATTIE VESCIOLORE DEI SUINI
DIRETTIVA 2000/75/CEE	MISURE PER LA LOTTA E L'ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

I CGO APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2007

I CGO applicabili a partire dal gennaio 2007 riguardano tutti il benessere degli animali:

La direttiva 91/629 Cee e la direttiva 91/630/Cee stabiliscono norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini riguardo allo spazio per capo, ai materiali, alla ventilazione, al riscaldamento, all'isolamento termico e alla luminosità dei locali adibiti alla ricezione degli animali.

La direttiva 98/58/Cee definisce norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti relativamente a:

- personale
- numero e frequenza delle ispezioni nelle stalle
- obbligo di tenuta di un registro dei trattamenti veterinari e dei decessi.
- libertà di movimento
- fabbricati e locali di stabulazione
- animali custoditi al di fuori dei fabbricati
- impianti automatici o meccanici
- mangimi, acqua e altre sostanze

TAB 3 - CGO APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2007

BENESSERE DEGLI ANIMALI

DIRETTIVA 91/629/CEE	NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
DIRETTIVA 91/630/CEE	NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
DIRETTIVA 98/58/CEE	NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NELLA MODERNA AGRICOLTURA

Le profonde modifiche subite dalle strutture agrarie, i nuovi indirizzi produttivi, i moderni mezzi tecnici messi a disposizione degli agricoltori e degli allevatori, il codice di buona pratica agricola, l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, nonché il benessere degli animali, impongono, in generale, agli allevamenti zootecnici, una revisione ed un continuo aggiornamento. Volendo iniziare dalle stalle che rappresentano lo strumento fondamentale per il ricovero degli animali, al fine di perseguire una meritata attività economica derivante dall'esercizio dell'allevamento zootecnico, occorre anzitutto operare con correttezza e razionalità nel progetto delle stalle e delle lagune e/o piazzole "letamaie" per l'accumulo dei reflui.

Su tale logica, è bene orientarsi in maniera tale da consentire agli animali di esprimere al meglio la loro potenzialità di vita e di crescita. Il tutto ovviamente riducendo al minimo le interferenze negative delle sollecitazioni climatiche, offrendo nel contempo, adeguate superfici per la stabulazione degli animali, così da creare le migliori condizioni di benessere sia per gli animali che per gli addetti di stalla.

Indubbiamente, per l'allevatore tutto questo può rappresentare un gravoso impegno economico, va da se comunque che se da un lato vi è un notevole obbligo finanziario, dall'altro si avvantaggia la produttività, la sanità ambientale e l'organizzazione del lavoro di governo degli animali.

Infatti, operando in stalle correttamente funzionali, affiancate da alta professionalità imprenditoriale, si ottiene una giusta organizzazione del lavoro, che poi si traduce nel risparmio di energie umane, volte per di più alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo dove operano.

Le norme tecniche per la progettazione e la dimensione delle stalle, devono essere affini alle problematiche legate alla produzione dei reflui, a sua volta in linea con le rispettive normative igienico sanitarie, oltre che attinenti agli ordinamenti imposti dai Piani Regolatori e dell'edilizia rurale, in funzione

della tutela ambientale.

Allo scopo, i calcoli progettuali di ogni stalla dovranno essere tali da fornire un valido schema strutturale.

In generale dovrà essere ben calcolato la parte delle immissioni d'aria, cioè le superfici soggette a ventilazione naturale o forzata che sia, dimensionare la strumentazione atta all'alimentazione, all'abbeveraggio, il tipo di pavimentazione, le relative pendenze, le aree di servizio, i locali per gli operai, ma soprattutto si dovrà ben valutare il dimensionamento delle fosse relative alla movimentazione dei reflui, tenendo presente le esigenze di sicurezza delle lagune e/o vasconi di accumulo dei reflui siano essi palabili oppure liquidi.

Per quanto riguarda quest'ultimo tipo di progettazione, ci si dovrà rigorosamente attenersi alle norme igienico sanitario - ambientali della zona, anche in considerazione che i reflui, in quanto tali, devono essere gestiti e utilizzati come prodotti insostituibili per la fertilizzazione dei terreni, in sintesi, impiegati a scopo agronomico per la concimazione delle colture così come previsto dalle leggi in materia di utilizzo dei reflui zootecnici. I principi generali in materia di utilizzo dei reflui sono dettati dalla direttiva CEE N°91/271, mentre per quanto concerne gli allevamenti agricoli è la direttiva CEE N° 91/676 che, disciplinata il testo del decreto legislativo 11 maggio 1999 N° 152 che ha la finalità della tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, nonché la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento e l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati. Le singole Regioni, sono poi chiamate per competenza ambientale all'attuazione del decreto in sede di revisione e di aggiornamento dei piani di tutela delle acque.

Nel caso in specie, per quanto concerne gli allevamenti zootecnici, diverse sono le specifiche riportate dal Decr. Leg.vo 152/99 in merito alle misure di prevenzione e utilizzo dei reflui agronomici dei reflui zootecnici, in particolare, va citato l'Art. 19 che prevede eventuali zone così dette "vulnerabili" da nitrati di origine agricola. In base all'Art. 21, le Regioni stesse possono su proposta delle Autorità d'ambito individuare le aree

di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, le zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde.

L'Art. 28, disciplina tutti gli scarichi con un distinguo al comma 7, nel quale si legge: "Salvo quanto previsto dall'Art. 38 e salva ogni diversa normativa Regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) Imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione."

L'Art. 38, di maggior interesse, riguarda proprio le norme di applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico e soggetta "all'utilizzo" previa comunicazione all'Autorità Competente, cioè il Comune ove ricadono i terreni oggetto di fertilizzazione, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'inizio. Il comma 3 del medesimo articolo, specifica che salvo diversa disciplina Regionale, il Comune interessato, può ordinare la sospensione dell'attività di applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.

Va da se che l'Autorità Competente, cioè il Sindaco, potrebbe chiedere integrazioni alla comunicazione e di conseguenza interrompere i termini dei trenta giorni.

A questo riguardo, sarebbe opportuno inviare la comunicazione con un adeguato anticipo rispetto al momento di utilizzo, in modo tale da avere un buon margine di tempo per soddisfare eventuali richieste di documentazione, e in caso di integrazioni, produrre all'occorrenza, una relazione tecnico - agrono-

mica, con piano di concimazione, redatta da un tecnico abilitato (Perito Agrario, Agronomo o Agrotecnico).

Va comunque ricordato, che una pratica agronomica volta ad una economia sostenibile, non può prescindere dalle norme dettate dal Codice di Buona Pratica Agricola.

Prima di addentrarci nell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici, in riferimento al C.B.P.A. diventa opportuno evidenziare che una corretta utilizzazione agricola degli effluenti di allevamento sia solidi (letame, pollina) che liquidi (liquame), presuppone che questi siano resi disponibili nei periodi più idonei sotto l'aspetto agronomico colturale di distribuzione, in pratica, in funzione alle condizioni più vantaggiose, sia riguardo le coltivazioni che all'andamento climatico.

Pertanto, è opportuno disporre di adeguate letamaie e/o lagune, in grado di assicurare il necessario periodo di contenimento degli effluenti stessi.

Per quanto sopra, i contenitori dei reflui da allevamento dovranno essere proporzionati e dimensionati in considerazione della complessiva produzione delle deiezioni, comprendendo non solo gli effluenti tal quale, bensì anche le acque di pulizia, le acque di lavaggio delle stalle e delle sale emmungitura, nonché delle acque piovane, che seppur casualmente, possono terminare nei contenitori dei reflui stessi.

Su questa base, difficilmente nei nostri climi, risulta possibile un'adeguato utilizzo agronomico se non si dispone di strutture in grado di garantire almeno 130 - 150 giorni di accumulo. Infatti, prudentemente l'allevatore dovrà tenere in considerazione possibili andamenti climatici che sfavorevolmente inducono a periodi prolungati nella conservazione dei reflui.

Infine, per quanto riguarda le lagune di accumulo, può essere utile prevedere la possibilità di accedervi all'interno con i dovuti mezzi meccanici, affinché si possa eseguire l'operazione di ripulitura delle frazioni solide di stagnazione che sovente si accumulano alla base delle lagune stesse.

Per queste motivazioni ed anche per avere una buona conservazione e controllo delle strutture, è opportuno che le lagune

siano a cielo aperto e con un lato della parete non troppo inclinato, affinché si possa accedere all'interno con i mezzi e poter anche controllare la tenuta delle stesse.

**MEZZO MECCANICO
IN FASE DI PULIZIA
DELLE FRAZIONI
SOLIDE DI FONDO
LAGUNA**



DISTRIBUZIONE IN CAMPO DEI REFLUI

Nella gestione dell'allevamento zootecnico, l'intervento di distribuzione in campo dei reflui, è spesso ritenuto di scarsa considerazione, creando purtroppo frequenti situazioni di disagio a livello locale di vicinato, la causa principale di ciò è l'esalazione di odori sgradevoli.

A questo riguardo, l'impiego degli effluenti deve essere essenzialmente indirizzato per ottenere la massima efficienza agronomica, il migliore assorbimento in elementi fertilizzanti alle colture, nonché ridurre i rischi ambientali durante il trasporto, l'utilizzo e lo spandimento stesso.

Per il trasporto, qualora non si utilizzano tubi adduttori, per i liquami è necessario utilizzare un apposito carro botte a tenuta stagna, mentre per il letame, qualora si dovessero fare percorsi fuori dell'azienda, il mezzo di trasporto dovrà essere adeguatamente protetto, coprendo il letame e cercando di mantenere l'esterno del carro il più pulito possibile.

Inoltre, l'agricoltore dovrà ben valutare l'epoca di utilizzo dei reflui che ovviamente deve conformarsi alla dinamica di pro-

duzione e accumulo degli effluenti, in considerazione del ciclo colturale, volto ad un adeguato avvicendamento che permetta una buona utilizzazione agronomica, come richiede la Buona Pratica Agricola.

In questa logica operativa, verrà programmato per tempo l'epoca di fertilizzazione e quindi le modalità di distribuzione dei reflui zootecnici, eseguire in anticipo il calcolo del contenuto in fertilizzanti dei reflui, nonché la valutazione complessiva delle deiezioni che come è noto, è strettamente legata alla stima del peso vivo medio annuo di stalla.

Al tal riguardo, diventa utile ripetere che i famosi 340 kg di azoto su ettaro di terreno connesso all'allevamento riportati nell'Art. 28 della 152/99 integrato dal Decr. Leg.vo N° 258 del 18 agosto 2000, Tab. 6, stabilisce il peso vivo medio annuo corrispondono ad una produzione di 340 kg di azoto in base alla specie allevata:

SUINI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 30
BOVINI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 40
AVICOLI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 21
CUNICOLI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 24
OVICAPRINI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 34
EQUINI	<i>PESO VIVO MEDIO</i>	QL 40

Ritornando alla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, diverse possono essere le metodologie applicabili, tramite carro botte corredato da interrattore posteriore che penetrando nel terreno interra il refluo contemporaneamente allo spandimento.

**RIPUNTATORE
IN AZIONE
SU CARRO BOTTE
DURANTE
L'UTILIZZO
DEI REFLUI**



Oppure, durante l'operazione di aratura, dove per mezzo di tubazioni mobili di adduzione si conducono direttamente i reflui sull'apertura del solco, in modo tale che tramite l'operazione di chiusura - apertura dei solchi, gli stessi reflui vengono immediatamente interrati, con risparmio di consumi energetici, rapidità di interramento, con il beneficio dell'eliminazione dei problemi di ruscellamento del suolo, limitando al massimo l'emissione di aerosol con particolare riferimento alle emissioni odorose.



**ESEMPIO
DI INTERRAMENTO
DEI REFLUI
DURANTE
L'OPERAZIONE
DI ARATURA**

Per quanto concerne invece i prodotti costituiti dalle deiezioni solide dell'allevamento zootecnico (letame, pollina e spazzature), possono essere vantaggiosamente impiegati una volta arrivate a maturazione, e più precisamente utilizzati dopo un certo tempo di fermentazione in pre - aratura, incorporandole al suolo nel più breve tempo possibile, ottenendo così non solo le condi-

zioni ottimali per l'impiego, ma trarre contemporaneamente il massimo profitto degli elementi fertilizzanti con le minime perdite per volatizzazione dell'azoto ammoniacale, per il quale è sufficiente una breve sosta in campo, per avere perdite elevate di tale importante elemento.

La profondità di interrimento del letame, dovrebbe essere subordinata alla natura del terreno in cui si opera, più spiccato nei terreni sciolti a tessitura grossolana e meno nei terreni franco - argillosi compatti. In questa occasione, occorre sottolineare che l'efficacia della sostanza organica nei terreni coltivati è di fondamentale importanza, si può dire talmente di rilievo da poter essere considerata la base della fertilità.

Infatti, la sostanza organica riunisce in se tutte le funzioni fertilizzanti, con risvolti positivi come ammendante, correttivo, arieggiante, apportatore di calore e altri benefici del suolo coltivato. Per le epoche di somministrazione dei reflui, si incrociano diverse problematiche, volendo semplificare, si può sinteticamente esprimersi in questi termini:

- Efficienza della distribuzione utilizzando mezzi idonei;
- Eliminazione di ogni perdita durante il trasporto;
- Intervento quando il terreno è praticabile;
- Adeguamento dell'epoca di utilizzazione alle necessità delle colture;
- Utilizzazione dei reflui sia solidi che liquidi possibilmente in pre - aratura;
- Impostare le attitudini e la valenza agronomica dell'utilizzo dei reflui in funzione del carico di bestiame per ettaro coltivato;
- Sfruttare al meglio il periodo di utilizzo in relazione alle colture praticate;
- Mantenere un giusto equilibrio nell'avvicendamento colturale;
- Conservare una buona sistemazione superficiale del suolo nei rapporti del deflusso delle acque meteoriche;

La sistemazione del suolo che deve essere impostata sulle necessità della coltura, dove entro certi limiti vi deve essere l'eliminazione tempestiva degli eccessi idrici, limitando il più possibile il dilavamento, ma in particolare, evitando il ruscellamento del ter-

reno con le opportune sistemazioni idrauliche - agrarie, tramite la creazione di scoline, operazione che raggiunge il massimo significato quando si opera in terreni acclivi e soprattutto se gli stessi sono privi di vegetazione.

In conclusione, da questa breve rassegna in merito all'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, si ritiene che il loro impiego deve essere indirizzato al fine di ottenere la massima efficienza agronomica di fertilizzazione, atta a favorire il migliore assorbimento di elementi nutritivi da parte delle coltivazioni, condizione indispensabile non solo agli effetti quali - quantitativi delle colture ma volta anche a ridurre i rischi di inquinamento ambientale in generale e delle acque in particolare.

CAPITOLO III

ZOOTECNIA

E TRACCIABILITA'

LA RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI: DEFINIZIONE E SCOPI

Quello della tracciabilità è oggi un argomento di grande attualità: la globalizzazione dei mercati e le minacce alla sicurezza alimentare, che hanno reso meno scontato il rapporto tra consumatore e produttore, individuano proprio nello strumento della rintracciabilità la risposta possibile ai problemi emersi negli ultimi anni. Ripercorriamo brevemente le tappe che hanno portato all'obbligatorietà del sistema di rintracciabilità a partire dal 1 gennaio 2005 e il contesto nel quale questa esigenza è entrata a far parte delle preoccupazioni maggiori dei consumatori europei.

Partiamo dall'analisi di alcune variabili del rapporto produttore-consumatore, che sono negli ultimi anni cambiate profondamente, a causa in primo luogo dell'intensificarsi degli scambi commerciali, dell'affermarsi della grande distribuzione organizzata e quindi di nuovi modelli di acquisto e di consumo. Negli ultimi decenni, infatti, l'evoluzione del sistema di distribuzione e commercializzazione ha assunto i caratteri di una vera rivoluzione: la globalizzazione dei mercati e della comunicazione, la crescente competitività degli stessi, la concentrazione della produzione industriale e le nuove tecnologie applicate anche al settore agroalimentare hanno mutato il contesto nel quale ha luogo il rapporto tra il produttore e il consumatore di prodotti alimentari.

Il rapporto di vicinanza - anche fisica - e di fiducia prima esistente tra di essi, oggi è messo in crisi dall'affermarsi di nuovi

stili di consumo, con la scomparsa -nel caso della grande distribuzione organizzata -non solo del rapporto tra produttore e consumatore, ma persino della figura stessa del venditore. Il rapporto tra i due soggetti agli estremi della filiera, ha subito una rottura anche maggiore quando si sono verificati taluni scandali alimentari, come la Bse o il problema diossina, che hanno messo in evidenza l'insufficienza degli strumenti per garantire la sicurezza alimentare.

D'altro canto, le stesse crisi sanitarie e alimentari, hanno portato allo scoperto esigenze prima inespresse o sottovalutate del consumatore: la sicurezza alimentare deve essere garantita attraverso una serie di strumenti, e comunicata attraverso strumenti che prevedano un'informazione efficace, chiara e trasparente come complemento della presentazione dei prodotti. I produttori hanno capito che per recuperare il rapporto con il consumatore l'unica strada è quella di rispondere alle sue domande circa l'origine della materia prima, la trasformazione e manipolazione, fino alla distribuzione del prodotto sul mercato: la storia del prodotto, dunque, "dal campo alla tavola". In sede comunitaria già nel 2000 si comincia a parlare di rintracciabilità delle produzioni alimentari: in quell'anno viene pubblicato il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, dove essa è definita come il sistema che consente di seguire il percorso fatto da un prodotto alimentare durante le varie fasi che vanno dalla produzione, alla trasformazione, fino alla commercializzazione sul mercato.

In realtà, già nei primi testi che affrontano l'argomento, si fa spesso riferimento al concetto parlando indifferentemente di tracciabilità e di rintracciabilità: a rigor di logica, i due termini andrebbero distinti, in quanto si riferiscono a due processi distinti, anche se interrelati. Con il termine tracciabilità, infatti, ci si riferisce al processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera; mentre per rintracciabilità si deve intendere il processo inverso, da valle a monte.

Quindi, tracciare significa stabilire quali informazioni (tracce) devono essere identificate per costruire la storia del prodotto,

dalla sua origine fino all'immissione sul mercato; mentre rintracciare la storia di un prodotto significa individuare quegli strumenti che permettono di risalire indietro attraverso le tracce fino all'origine del prodotto in questione. In realtà, di tracciabilità si parlava già da qualche anno, ed è bene evidenziarne in che modo per capire l'evoluzione che ha subito il concetto fino ad oggi.

Il decreto legislativo 189 del 1992, per esempio, all'articolo 13 prescrive che ogni prodotto riporti in etichetta l'indicazione del lotto o della data di produzione, e questo allo scopo di rintracciare in caso di bisogno un prodotto che presenta rischi per la salute umana, consentendone il pronto ritiro dal mercato: in questo, caso, però, non è possibile risalire a tutte le aziende che hanno preso parte alla formazione del prodotto, ma solo alla fase finale, impedendo di fatto di risalire alla causa del rischio.

Un successivo decreto legislativo, il numero 155 del 1997, fa suo il concetto di rintracciabilità, imponendo di fatto all'industria agroalimentare di ritirare da mercato i prodotti che possono causare rischio immediato per la salute umana.

Il regolamento che sancisce l'obbligatorietà del sistema di rintracciabilità a partire dal 1 gennaio 2005 è il numero 178 del 2002: in esso la tracciabilità è definita come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione animale o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

I soggetti obbligati sono tutti gli operatori della filiera che producono, trasformano e commercializzano i prodotti primari e quelli successivamente ottenuti: essi devono essere in grado di indicare i propri fornitori. In altre parole, l'obbligo consiste solo nel fornire ogni elemento utile per risalire all'ultimo fornitore, e non più indietro nella filiera; inoltre, la norma non vincola all'utilizzo di uno strumento operativo specifico per fornire le informazioni richieste, e quindi i sog-

getti interessati potranno scegliere di adottare sistemi di archiviazione dei dati diversi e compatibili con la struttura aziendale. Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati a fornire ogni informazione utile che consenta di identificare gli operatori, esclusi i consumatori finali, ai quali hanno consegnato i loro prodotti. Anche in questo caso, quindi, il soggetto non deve fornire informazioni su tutti i passaggi successivi, ma sono l'anello che viene immediatamente dopo a quello nel quale operano all'interno della filiera.

Ovviamente, nemmeno in questo caso esistono obblighi particolari sull'utilizzo di un determinato strumento operativo. Ciò significa che ogni operatore sarà libero di decidere come attivarsi per registrare ciò che entra e ciò che esce dall'azienda, adottando gli strumenti che ritiene più adeguati alle caratteristiche della propria impresa.

Esistono infatti sistemi semplici, come l'archiviazione cartacea dei documenti di trasporto e delle fatture, che di fatto non comportano pesanti oneri per le imprese; ma ci sono anche strumenti più complessi, che utilizzano sistemi informatici, da quelli di facile gestione a quelli più sofisticati.

Il regolamento 178, quindi, intende per rintracciabilità obbligatoria essenzialmente il fatto che ciascun operatore sia in grado di individuare i fornitori di un prodotto e i clienti a cui questo è venduto. Ciò significa che la rintracciabilità di ogni altra informazione aggiuntiva rimane un atto volontario e appartiene a ciò che comunemente si definisce rintracciabilità volontaria. Inoltre, il regolamento non impone la trasmissione di informazioni tra le varie fasi della filiera: è solo rintracciabilità interna, mentre non sono previste forme di rintracciabilità e comunicazione inter-aziendale.

In definitiva, quello stabilito e reso obbligatorio con il reg.178/2002 è un sistema di tracciabilità cosiddetto di filiera, in quanto non riguarda la ricostruzione di tutto il percorso della materia prima, ma solo la registrazione di ogni operatore della filiera e il movimento del prodotto: un passaggio ulteriore verso un concetto più evoluto di rintracciabilità è stato

fatto per il settore delle carni bovine già nel 2000, sull'onda emotiva dello scandalo Bse e quindi per evitare un calo vertiginoso della domanda.

Ci riferiamo al Regolamento 1760/2000, che sarà approfondito in seguito, e nel quale viene portato avanti un sistema che possiamo definire "rintracciabilità di filiera di un prodotto": grazie all'applicazione dell'articolo 13 di questo regolamento, infatti, è possibile ricostruire, partendo dall'etichetta della carne, il percorso del prodotto dall'azienda di nascita dell'animale fino al prodotto venduto al dettaglio.

Dalla ricostruzione del percorso della normativa di riferimento si evince che esistono due differenti approcci alla questione della rintracciabilità: il primo, fatto proprio dalla legislazione comunitaria, prevede l'obbligo di identificare in etichetta il lotto di provenienza del prodotto, in modo da individuare tempestivamente e ritirare una partita di merce pericolosa per la salute umana.

Il secondo approccio al problema, invece, integra il concetto di rintracciabilità in un sistema più ampio di comunicazione e informazione con il consumatore: esso diventa così anche un modo per caratterizzare in senso etico il rapporto con il consumatore, attraverso l'attestazione di responsabilità delle imprese che operano all'interno della filiera.

A COSA SERVE LA RINTRACCIABILITÀ: LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Per comprendere l'importanza e la funzione della tracciabilità in campo agroalimentare può essere utile tornare al punto di partenza della discussione, ossia ai motivi che hanno reso urgente e necessaria l'introduzione del sistema e la sua obbligatorietà: rispondere ad un bisogno, anzi ad un'esigenza del consumatore, e recuperare con lui un rapporto basato sulla trasparenza e sulla garanzia di sicurezza dei cibi immessi sul mercato.

La rintracciabilità, infatti, è un utile strumento di tutela del

consumatore, in quanto permette di facilitare i controlli e di ritirare prontamente dal mercato i prodotti, in caso se ne verificasse la necessità.

Più nel dettaglio, gli obiettivi diretti del sistema di rintracciabilità si possono riassumere nella possibilità di:

- Risalire alle caratteristiche del prodotto (parti costitutive, lotto di appartenenza; processi produttivi adottati);
- Ricostruire la sua storia tecnico-commerciale;
- Richiamare un prodotto se si riscontra un rischio per la salute umana e l'ambiente.

La tracciabilità, in altre parole, è un tentativo di ridare fiducia al consumatore, rendendo trasparente il sistema e permettendo un contatto tra chi produce e chi consuma, per un ritrovato "Patto dell'agricoltore con il consumatore".

Attraverso la tracciabilità, l'impresa può lanciare due messaggi al consumatore:

1. che il prodotto ha una storia "trasparente";
2. che l'azienda attesta la sua responsabilità in quanto attore della filiera e quindi artefice di una o più fasi della vita del prodotto.

Infatti, con la tracciabilità è possibile conoscere in ogni momento la situazione del prodotto, consentendo di individuare prontamente e con sicurezza le cause di non conformità: in tal modo, è possibile risalire ai destinatari di una partita di merce non idonea o non sicura prima che venga immessa sul mercato, consentendone l'immediato ritiro.

E' quindi uno strumento pensato in primo luogo per offrire al consumatore una garanzia di qualità, intesa come capacità del prodotto di rispondere alle richieste espresse e implicite del consumatore, il quale oggi chiede innanzitutto garanzie di sicurezza alimentare e qualità riconoscibile dei prodotti. In particolare, oggi il consumatore ha due esigenze distinte e complementari:

1. la sicurezza alimentare, che ormai è considerata un prerequisite che ogni alimento disponibile sul mercato deve avere;

2. la differenziazione dei prodotti e delle produzioni.

Pertanto, la rintracciabilità deve essere uno strumento utile a:

1. garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore nel rispetto delle norme della Comunità Europea;
2. valorizzare le produzioni in seguito alla differenziazione dell'offerta e alla promozione della qualità delle produzioni.

Al primo obiettivo, corrisponde lo spirito e l'applicazione della normativa comunitaria, e in particolare il già citato regolamento 178/2002: in virtù di questo regolamento, tutte le imprese dovranno comunicare almeno il nome dei propri fornitori e dei propri clienti, lasciando una "traccia" trasparente in tutte le fasi di costruzione del prodotto alimentare.

In tal modo, è delegata all'autorità la funzione di controllo delle imprese della filiera, e la possibilità di intervenire per individuare ed eliminare i pericoli alimentari.

Tuttavia, il sistema così impostato non evidenzia quelle caratteristiche di prodotto che consentono di soddisfare esigenze soggettive del consumatore.

Recenti ricerche infatti dimostrano che:

- il consumatore manifesta alti livelli di preoccupazione in relazione ai cibi che acquista e che consuma (consumo consapevole e richiesta di informazioni dettagliate sul cibo acquistato);
- ha una percezione del rischio alimentare diversa a seconda della provenienza del prodotto e si sente molto meno preoccupato se il prodotto è italiano;
- il consumatore attribuisce all'origine della materia prima componente il prodotto e quindi alla sua individuazione la maggiore garanzia possibile;
- attribuisce alle informazioni rilevabili al consumo la massima importanza per effettuare scelte consapevoli; di qui l'importanza della comunicazione innanzitutto attraverso le etichette delle caratteristiche del prodotto per rinsaldare la fiducia del rapporto produttore-consumatore.

In questo senso, un sistema di tracciabilità ed etichettatura,

che consenta di risalire fino all'origine della materia prima, può costituire la base per la piena valorizzazione delle produzioni, mettendo in risalto l'associazione prodotto-territorio.

In altre parole, la rintracciabilità può migliorare la conoscenza delle produzioni locali, tutelando e valorizzando i prodotti dei produttori agricoli italiani.

D'altra parte, la rintracciabilità, analizzando ed evidenziando le diverse fasi della catena alimentare, esamina le attività e le procedure che garantiscono le caratteristiche dei prodotti, e anche in questo caso può pertanto consentire la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle loro peculiarità. Attraverso la rintracciabilità, i prodotti alimentari possono connotarsi come adeguati a uno specifico profilo di consumatori (differenziazione), e di conseguenza possono essere valorizzati e qualificati perché provenienti da un produttore serio e responsabile e/o da un territorio con certe caratteristiche.

In questo modo, la rintracciabilità può diventare un'importante opportunità per le imprese agricole, perché consente loro di acquisire maggiore potere contrattuale e recuperare parte del valore aggiunto che attualmente risulta appannaggio di altre fasi della filiera, generando uno squilibrio di rapporti tra produzione e trasformazione, e soprattutto tra produzione e distribuzione.

Secondo uno studio delle filiere effettuato recentemente da Coldiretti, esistono infatti pesanti distorsioni, che incidono negativamente sui rapporti tra gli attori della filiera: basti pensare che solo il 7% del prezzo di un chilo di pasta è riferibile al grano, ossia alla fase agricola della filiera, mentre il valore aggiunto è in massima parte distribuito tra trasformazione e distribuzione.

Nel settore carni, solo nel caso della carne bovina, soprattutto se di una razza con marchio comunitario, circa il 40% del prezzo finale è dovuto all'animale, mentre per la carne suina tale percentuale non supera il 22%; il caso del latte fresco è ancora più evidente, dal momento che al consumatore esso viene venduto ad un prezzo quattro volte superiore a quello

che risulta pagato al produttore.

Questo per dire che lo sbilanciamento nei rapporti di filiera e nella distribuzione del valore aggiunto all'interno della stessa tra i diversi attori che la compongono, genera dinamiche negative che si ripercuotono sui rapporti interni - sempre conflittuali - e soprattutto sull'ultimo anello della filiera, vale a dire il consumatore, mentre il produttore, scarsamente e iniquamente remunerato per il suo lavoro, mette a rischio la propria esistenza e l'equilibrio generale dell'intero sistema.

Una maggiore trasparenza all'interno delle filiera è necessaria, ed è uno degli scopi della rintracciabilità; inoltre, i controlli su tutta la filiera resi possibili dall'applicazione della rintracciabilità, consentirà di ottenere indicazioni precise dei quantitativi prodotti e commercializzati, con effetti benefici sulle dinamiche del mercato (equilibrio offerta-domanda, meccanismi di formazione del prezzo).

E' in questo senso che possiamo affermare che un sistema di rintracciabilità delle produzioni può essere per le imprese una valida leva di marketing sia nei confronti della distribuzione che del consumatore finale.

Documentare con la massima trasparenza informazioni relative al luogo di produzione, all'origine della materia prima, alle tecniche di produzione e allevamento, ecc., spingendosi anche al di là degli obblighi imposti attualmente dalla normativa, può essere uno strumento di differenziazione del prodotto sul mercato che può tradursi in incremento di valore aggiunto.

RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA
E RINTRACCIABILITÀ VOLONTARIA:
VINCOLO O OPPORTUNITÀ?

La rintracciabilità obbligatoria non è l'unica possibile; esistono infatti sistemi di rintracciabilità basati su norme volontarie. Risale al 2001 la definizione da parte dell'UNI, l'ente normatore italiano, della norma volontaria Uni 10939 sui sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: si tratta di una

norma quadro, che sancisce principi e requisiti per la definizione di un sistema condiviso tra le parti della filiera che volontariamente decidono di metterlo in piedi.

Il punto di partenza per la costruzione di un sistema di tracciabilità volontario è la condivisione da parte delle singole organizzazioni di aspetti come la definizione del prodotto da tracciare, delle organizzazioni coinvolte e dei flussi rilevanti da monitorare; in altre parole, i componenti della filiera che decidono di mettere in piedi un sistema di tracciabilità secondo le norme Uni, devono innanzitutto definire l'ampiezza della filiera, cioè il principio e la fine della stessa e la sua profondità, cioè il numero di prodotti e componenti che si ritiene utile tracciare.

Senza il pieno accordo e la condivisione di tutti i soggetti della filiera, il sistema non sta in piedi; anzi il sistema prevede il coinvolgimento costante e non occasionale dell'intera filiera, partendo quindi dalle aziende agricole fino all'ultimo passaggio prima del consumatore finale.

Una volta coinvolti tutti i soggetti interessati, viene definito un "capofiliera", che assume le funzioni di coordinamento, definisce e detta le regole, e questo per rendere le componenti parte di un sistema e per agevolare la collaborazione.

La certificazione volontaria secondo le norme Uni, oltre a svolgere quelle funzioni di tutela del consumatore e di assicurazione di una maggiore trasparenza della storia del prodotto anche in etichetta, ha lo scopo di aumentare la competitività e la visibilità del prodotto: in questo modo, la rintracciabilità può diventare elemento di vantaggio competitivo e di differenziazione del prodotto sul mercato.

LA RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Gli scandali alimentari, primi tra tutti l'emergenza BSE, che hanno interessato il comparto delle carni bovine, ha reso urgente la definizione di una serie di norme specifiche per ridare fiducia al consumatore e limitare la caduta della

domanda, che pure nei primi mesi dallo scandalo è stata registrata.

Proprio in risposta alle preoccupazioni della popolazione e dei consumatori, la Comunità Europea ha emanato un regolamento, il 1760/2000, che istituisce dal 1 gennaio 2002 l'indicazione dell'origine del bovino in etichetta ed ha istituito un sistema di rintracciabilità che ha qualche elemento in più rispetto al sistema "fase per fase" reso obbligatorio dal successivo regolamento 178/2002.

Anche per le carni bovine, la rintracciabilità così istituita consente alle autorità competenti di ritirare dal mercato le carni che dovessero presentare un pericolo per la salute umana: questa, come si sa, era l'esigenza primaria da soddisfare all'epoca di emanazione del regolamento, in piena emergenza BSE.

Ma la rintracciabilità delle carni bovine, grazie all'applicazione dell'articolo 13 del citato regolamento, rende anche disponibili, in ogni fase della trasformazione, le seguenti informazioni:

- il Paese o i Paesi di origine dei bovini da cui è stata ottenuta la carne;
- il codice di riferimento utilizzato per stabilire il nesso tra la carne e l'animale;
- il numero attribuito dalle istituzioni comunitarie allo stabilimento di trasformazione (impianto di macellazione e di sezionamento).

Inoltre, in ogni fase dell'attività di trasformazione, lo stabilimento è tenuto a registrare i lotti di carne in entrata e quelli in uscita.

Oltre a ciò, il regolamento prevede la possibilità di apporre in etichetta una serie di indicazioni facoltative, che devono essere contenute in un disciplinare di produzione approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e che possiamo così riassumere nella tabella che segue:

<p>ALLEVAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DENOMINAZIONI AZIENDA DI NASCITA E/O ALLEVAMENTO - SISTEMA DI ALLEVAMENTO - ALIMENTAZIONE DELL'ANIMALE
<p>ANIMALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RAZZA O TIPO GENETICO - CARATTERISTICHE LEGATE AL GENOMA - SESSO - PERIODO DI INGRASSO
<p>MACELLAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CATEGORIA - DATA DI MACELLAZIONE - PERIODO DI FROLLATURA - DENOMINAZIONE DEL MACELLO
<p>ALTRE INFORMAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LOGO ORGANIZZAZIONE DI ETICHETTATURA - ORGANISMO DI CONTROLLO - NUMERO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE - DATA DI SCADENZA - TAGLIO ANATOMICO E PESO - PUNTO VENDITA

In etichetta sono invece indicazioni obbligatorie:

- codice di tracciabilità, deciso dall'operatore, che assicura il collegamento tra carne e animale;

- indicazione dello Stato in cui l'animale è nato (Stato membro o Paese terzo): nato in...
- indicazione dello Stato in cui l'animale è stato allevato: allevato in o ingrassato in...
- Macellato in...
- Sezionato in...

Questo sistema di rintracciabilità si basa su un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, che comprende:

- marchi auricolari apposti su ciascun orecchio dell'animale e recante il codice di identificazione dell'animale, che consente di individuare il capo e l'azienda in cui è nato;
- banca dati informatizzata, che registra i capi e i loro movimenti;
- passaporto che accompagna l'animale in ogni suo spostamento;
- registri di stalla, in cui devono essere indicati tutti i movimenti (ingressi e uscite dall'azienda), nascite e decessi avvenuti all'interno dell'azienda.

LA RINTRACCIABILITÀ DELLE UOVA: IL GUSCIO ETICHETTA


Le uova sono state uno dei primi prodotti per cui si è deciso di rendere obbligatorio il sistema di tracciabilità, e l'indicazione in etichetta di informazioni dettagliate e trasparenti, per consentire di risalire dalle confezioni al centro di imballaggio e di lì fino all'azienda di allevamento. Tuttavia, recentemente la Comunità Europea ha emanato il Regolamento n.2295/2003, nel quale vengono disciplinati alcuni aspetti specifici della questione della commercializzazione delle uova, in ottemperanza alla direttiva comunitaria sul benessere delle galline ovaiole. Il caso delle uova è esemplare della necessità di prevedere un sistema di tracciabilità completo, che consenta di risalire fino all'origine delle galline e addirittura al metodo di allevamento delle stesse. Tutte queste informazioni arrivano al consumatore impresse direttamente sul

guscio di ogni singolo uovo, sotto forma di codice identificativo, rilasciato dall'autorità sanitarie.

Sul guscio delle uova cosiddette di categoria A (si tratta delle uova fresche), è possibile leggere un codice, che descrive nell'ordine:

- un numero che specifica il sistema di allevamento a cui l'animale è stato sottoposto (1 sta per uova da allevamento all'aperto; 2 per uova da allevamento a terra; 3 per allevamento in gabbia; 0 se l'allevamento è condotto secondo i metodi dell'agricoltura biologica);
- lo Stato membro dove ha sede il produttore o l'imballatore;
- il codice Istat e la sigla della provincia di allevamento dell'animale;
- un numero progressivo che identifica l'allevamento.

Vediamo concretamente come queste informazioni sono codificate e registrate sul guscio di ciascun uovo posto in vendita:



Oltre alle indicazioni obbligatorie che abbiamo appena detto, sono previste dal regolamento comunitario altre indicazioni facoltative:

- data di durata;
- categoria di qualità;
- categoria di peso (XL per uova di 73 grammi e più; L per 63 grammi e più; M per 53 grammi e più; S per uova che pesano meno di 53 grammi);
- numero del centro di imballaggio;
- nome o ragione sociale del centro di imballaggio;
- marchio commerciale;
- indicazione del sistema di alimentazione delle galline.

Il meccanismo appena descritto è uno strumento di tutela per tutti gli italiani, poiché dà loro la possibilità di risalire non solo al Paese di provenienza ma, addirittura, allo stabilimento di produzione.

E' un servizio che viene garantito ai consumatori per aiutarli a compiere una scelta più consapevole, dando maggiore visibilità e riconoscibilità alle uova italiane, che primeggiano dal punto di vista della qualità e della sicurezza alimentare. Negli ultimi mesi, stanno entrando in vigore regolamenti e direttive che prevedono la rintracciabilità obbligatoria per determinate categorie di prodotti: si tratta di norme importanti, ma che devono essere estese progressivamente ad altre produzioni agroalimentari, come per esempio nel caso delle carni suine e del pollame.

Come si implementa operativamente un sistema di tracciabilità? Per illustrare questo aspetto operativo, è interessante esaminare il caso dell'Associazione di produttori BovinMarche, che è stata qualche anno fa pioniere nella sperimentazione del sistema di tracciabilità delle carni dei propri associati.

Di seguito, viene descritto il sistema di tracciabilità messo in piedi dall'Associazione di produttori Latte Marche, per un prodotto, il latte fresco, che anche di recente è stato oggetto di interventi normativi e di ampi dibattiti.

ESPERIENZE DI TRACCIABILITÀ: IL CASO BOVINMARCHE

BovinMarche è una cooperativa di allevatori marchigiani costituita nel 1987 e conta circa 400 allevatori: la particolarità delle aziende aderenti all'associazione spiega anche il percorso intrapreso sin dalla sua costituzione.

Si tratta in massima parte di piccole e medie aziende (la media di stalla regionale è di 13 capi), che producono alta qualità, con metodi ancora tradizionali, la maggior parte a ciclo chiuso: il legame con il territorio è di conseguenza fortissimo, e d'altra parte la presenza in molti allevamenti di capi di razza marchigiana, certificata anche dal marchio comunitario di indicazione geografica protetta, testimonia la vocazione alla qualità della filiera che BovinMarche rappresenta.

Per questi motivi, sin dalla sua costituzione, l'associazione ha seguito la difficile strada dell'identificazione del prodotto, attraverso una rintracciabilità completa dello stesso. Questa esperienza ha portato alla redazione di un Disciplinare approvato dal Ministero e a creare la più diffusa rete di macellerie esclusive d'Italia, con circa 80 punti vendita regionali convenzionati e 5000 capi certificati/anno.

Nell'intento di dare sempre con maggiore chiarezza informativa al consumatore, la Bovinmarche, per prima in Europa, ha inserito, già dal 1996, sul circuito delle macellerie un innovativo sistema di rintracciabilità ed etichettatura elettronica della carne che in seguito è stato ulteriormente migliorato arrivando ad etichettare ogni singolo taglio di carne.

Il sistema di rintracciabilità ed etichettatura della carne bovina utilizza la massima tecnologia a disposizione: l'emissione dell'etichetta informativa avviene direttamente dalla bilancia, attraverso il collegamento della stessa ad un personal computer presente in macelleria, che oltre che a caricare e scaricare i dati della carne via internet, diventa un mezzo di comunicazione moderno e immediato (e dalle innumerevoli possibilità) tra produttori, esercenti e consumatori (con banche fotografi-

che degli allevamenti, filmati informativi, collegamenti internet, comunicazioni alla clientela, ecc.). Questo sistema di etichettatura è talmente sofisticato che permette anche la possibilità di indicare al consumatore finale il "rito di macellazione" utilizzato al mattatoio, nel rispetto delle esigenze culturali e religiose della moderna società multietnica.

Vediamo nel dettaglio come funziona il sistema di tracciabilità di BovinMarche.

Il sistema di etichettatura è stato il primo sistema integrato con le bilance del punto vendita approvato dal Ministero delle Politiche Agricole. Può essere interconnesso a differenti marche di bilance. Attualmente l'interconnessione è già operativa per Omega, Bizerba e Berkel ed è possibile integrare il sistema con qualsiasi bilancia dell'ultima generazione.

I primi sistemi sono stati allestiti con microcomputer POS che consentono una operatività semiautomatica. Il sistema si è poi evoluto sulla base dell'esperienza di campo maturata e grazie alla collaborazione di primarie società costruttrici di bilance.

Attualmente il sistema è integrato con le bilance del punto vendita rendendo le operazioni totalmente automatiche e in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del centro di confezionamento di un supermercato con le esigenze del banco di vendita al taglio della carne.

Un meccanismo completo che fornisce le soluzioni necessarie a partire dai macelli fino ai punti di confezionamento e vendita al dettaglio.

L'utilizzo di un protocollo standardizzato di interscambio dati consente di collegarsi a qualsiasi altro sistema informativo esistente e consente di acquisire dati da diverse organizzazioni di macellazione e commercializzazione convogliando i dati aggregati verso i punti vendita finali.

Oltre ad essere totalmente conforme alle norme vigenti, il sistema è modulare e possono essere installati solo i moduli necessari integrandosi a sistemi informativi eventualmente già esistenti. La soluzione chiavi in mano fornisce tutti i supporti informatici periferici, il software di gestione per tutti i sogget-

ti coinvolti nella filiera di produzione - lavorazione - distribuzione della carne, i sistemi telematici per il trasferimento dei dati e la circolazione delle informazioni, i servizi di gestione centralizzata dei database, le interconnessioni telematiche ed i sistemi di etichettatura per il punto vendita.

In tal modo viene assolta tutta la burocrazia connessa alle attività di etichettatura delle carni, in conformità al protocollo di interscambio dati tra sistemi informativi agricoli che garantisce la possibilità di interconnettersi e trasferire elettronicamente i dati alla pubblica amministrazione riducendo a zero l'onere per gli operatori. Il tutto al sicuro da contraffazioni e abusi. L'operatore non necessita inoltre di nessuna istruzione o formazione, poiché il meccanismo può operare in modo totalmente automatico e viene mantenuto a distanza ed aggiornato automaticamente con le nuove eventuali versioni del software di gestione. Vediamo come funziona il sistema di tracciabilità partendo dall'ultimo anello della filiera: il consumatore. L'illustrazione del sistema viene, infatti, sviluppata a ritroso partendo dall'applicazione alla carne dell'etichetta per risalire agli animali da cui la carne proviene, alla sua lavorazione e distribuzione. Il percorso di illustrazione è proprio quello della rintracciabilità della carne.

Il consumatore acquista della carne presso un punto vendita autorizzato ed inserito nel sistema di controllo ed etichettatura della carne. Automaticamente quando la carne viene pesata la bilancia emette lo scontrino completo di tutte le informazioni relative all'animale o agli animali da cui la carne proviene. Ad ogni quantitativo venduto di carne bovina certificata viene emesso un certificato di origine allegato allo scontrino stesso. Il quantitativo venduto viene automaticamente scalato dal quantitativo disponibile.

A seconda dell'organizzazione del banco di vendita la carne viene etichettata riportando i dati del singolo animale da cui la carne proviene o i dati del lotto di carni da cui la carne proviene. La scelta viene fatta in modo automatico ad ogni singola vendita.

Tutte le operazioni di etichettatura si svolgono in modo automatico senza ritardare minimamente le normali operazioni del macellaio.

Allo stesso computer di gestione possono essere collegate più di 250 bilance contemporaneamente che vengono gestite automaticamente sincronizzando i dati provenienti da ciascuna bilancia.

Oltre alle normali diciture, lo scontrino riporta il numero di lotto della carne venduta, specificando il taglio (es. bollito, filetto, costata, fesa arrosto, spalla, hamburger ecc.). Il sistema mantiene quindi una contabilità analitica per ogni taglio di carne venduta. La contabilità analitica assolve tutte le incombenze relative al registro di carico e scarico previsto dalla norme nazionali.

Il consumatore ritira la carne acquistata, lo scontrino ed il certificato di origine della carne allegato allo scontrino stesso. Il certificato di origine riporta la descrizione estesa del lotto da cui proviene la carne acquistata. Sullo scontrino vengono riportate tutte le informazioni commerciali di un normale scontrino di banco con aggiunte le informazioni sull'origine della carne.

Vengono riportate le seguenti informazioni:

- denominazione completa del punto vendita e relativo codice univoco
- il numero di lotto di carne bovina in vendita
- il paese di nascita di ciascun animale o denominazione e sede dell'azienda di nascita
- denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo tutto o parte della fase di ingrasso. Se l'ingrasso è parziale viene indicata la data di ingresso dell'animale in allevamento dal.....
- la denominazione e la sede del macello dove è avvenuta la macellazione
- il numero di identificazione dell'animale, la categoria, il sesso e il tipo genetico
- la data di macellazione

- la denominazione dell'organizzazione

COME SCONTRINO FISCALE	NO	BOVINMARCHE ITO06ET
		<i>La Carne Certificata</i>
		15-11-2002 11:49
		kg €/kg €
		BISTECHE
		BOVINO
		Bovino: IT041000030270
		0,502 14,90 7,48
		TARA PT Kg 0,004
		NC 1 TOTALE € 7,48
NON VALE COME SCONTRINO FISCALE		05095-OPERATORE: 1 BANCO: S
		ARRIVEDERCI E GRAZIE
		Bovino: IT041000030270
		Lotto: 00003779-000190
		Nato in : ITALIA il: 20/09/01
		Tipo Genetico: Marchigiana
		Cat: MANZA Sesso: F
		Ingrasso: ITALIA
		All.:ROSSI MARIO In all.: 20/09/01
		Mac. In: ITALIA data mac.: 14/11/02
	MATTATOIO DI SENIGALLIA 1927 M	

UN ESEMPIO DI SCONTRINO EMESSO PER L'ACQUISTO DI UNA BISTECCHA DI CARNE BOVINA DA PARTE DEL CONSUMATORE. VI SONO RIPORTATE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ COMPLETA DEL PRODOTTO

Se le carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi l'etichetta riporta solo le informazioni comuni a tutte le carni. In ogni caso il consumatore trova presso il punto vendita un monitor con esposto il certificato di composizione del lotto in vendita.

Il monitor per l'esposizione del certificato è collegato al computer di gestione delle attività di etichettatura. Sul monitor è sempre esposto il certificato del lotto in distribuzione con la descrizione dettagliata di tutti gli animali che compongono il lotto di carne, degli allevamenti di provenienza e degli impianti di lavorazione della carne.

Il sistema è in grado di trasmettere automaticamente su tutti i monitor del punto vendita il certificato del lotto di carne in

vendita.

Il consumatore, se lo desidera può ottenere la stampa della copia autentica del certificato dell'intero lotto di carne nel quale vengono esposti tutti i dati relativi agli animali. Per ottenere la stampa del certificato è sufficiente esporre lo scontrino sotto il lettore di codice a barre vicino al monitor. Il sistema riconosce il consumatore che ha acquistato la carne ed emette una copia autentica del certificato di lotto. Una copia cartacea del certificato del lotto è sempre esposta nel punto vendita.

Attraverso l'organizzazione o attraverso la rete Internet il consumatore può controllare la veridicità del certificato, che può essere ottenuto da un apposito sito www.bovinmarche.com inserendo il codice del lotto o il codice della macelleria.

Con la nuova tecnologia WAP il server internet può essere contattato direttamente dal telefono cellulare e controllare la veridicità di quanto esposto in macelleria. Questo assicura la totale trasparenza nei confronti del consumatore.

Sempre nel punto vendita ed in rete Internet è disponibile il disciplinare di produzione approvato dal Ministero delle Politiche Agricole che elenca le caratteristiche garantite per la carne acquistata, le tecniche di allevamento degli animali e tutte le altre caratteristiche della carne che l'organizzazione garantisce.

ESPERIENZE DI TRACCIABILITÀ: IL CASO LATTEMARCHE

Il latte fresco è uno dei primi prodotti per i quali è stato istituito un sistema di tracciabilità obbligatorio, che prevede l'indicazione su ogni confezione dell'origine del prodotto.

Tale sistema è stato realizzato imponendo una serie di obblighi a ciascuno dei soggetti che operano all'interno della filiera, realizzando una completa "tracciabilità di filiera del prodotto": un sistema che parte dall'allevatore, per arrivare al trasportatore, al primo raccoglitore (centri di raccolta), ai centri di standardizzazione, agli stabilimenti di trattamento e confeziona-

mento. Il Ministero delle Politiche Agricole ha previsto per il latte fresco l'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta: si tratta di un provvedimento importante, che sancisce la piena tracciabilità del prodotto, e che diventa uno strumento non solo di controllo ma anche di valorizzazione delle produzioni e del loro legame col territorio.

Partendo dall'anello a monte della filiera, e cioè dall'allevatore, esso è tenuto a registrare e identificare i capi presenti in stalla, la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati o la modalità di preparazione di quelli autoprodotti; le zone e il periodo di pascolo, eventuali medicinali utilizzati (dosi e periodo di somministrazione), data e orario di mungitura, la destinazione del latte venduto.

Una volta arrivato ai centri di raccolta, il latte deve essere registrato indicando i fornitori e la provincia di provenienza, il trasportatore utilizzato, la destinazione del latte venduto.

Si arriva così allo stabilimento di trattamento, che è la fase finale della catena: qui il latte viene trattato, confezionato e inviato al mercato tramite trasportatori. Anche gli stabilimenti sono tenuti a registrare la provenienza (fornitore e provincia) del latte acquistato, il trasportatore che lo ha portato fino allo stabilimento, i trattamenti a cui viene sottoposto, la linea di confezionamento, il latte immagazzinato e quello confezionato, il trasportatore utilizzato per la sua immissione sul mercato e la destinazione delle confezioni così ottenute.

Una volta immesso sul mercato, il latte confezionato ed etichettato arriva sulle tavole dei consumatori, con una tracciabilità completa "from farm to table".

L'associazione di produttori Latte Marche ha messo in piedi un sistema di tracciabilità del latte fresco, all'interno di un più ampio progetto di qualificazione delle produzioni degli associati: la predisposizione di un disciplinare di produzione e di tracciabilità del latte crudo è finalizzato allo scopo di offrire al consumatore finale un prodotto che abbia garanzie di sicurezza e di riconoscibilità delle produzioni ottenute attraverso materia prima con determinate caratteristiche qualitative e con

provenienza documentata.

Il progetto un questione rientra nella definizione da parte della Regione Marche di un marchio regionale, volto a tutelare e valorizzare le produzioni marchigiane di qualità: nel caso del latte, il Marchio Qualimarche significa:

- alimentazione controllata;
- benessere animale e stato sanitario;
- identificazione d'origine;
- garanzia di rintracciabilità;
- freschezza (la consegna allo stabilimento deve avvenire entro sei ore dall'ultima mungitura).

Aderire al disciplinare di produzione, in altri termini, significa per gli allevatori impegnarsi a rispettare una serie di parametri, tra cui:

- somministrazione di alimenti esclusivamente di origine vegetale;
- animali alimentati prevalentemente con foraggi verdi affienati o insilati;
- la base alimentare deve essere di origine aziendale o regionale per almeno il 50%;
- le condizioni di allevamento devono rispettare la regolamentazione relativa al benessere animale.

L'obiettivo dell'intero sistema è garantire l'informazione riguardante l'identificazione di origine del prodotto estesa fino all'identificazione degli allevamenti: un sistema completo di rintracciabilità di filiera del prodotto latte fresco.

Gli elementi tracciati sono i seguenti:

- la quantità di latte raccolto e consegnato;
- l'allevamento;
- il trasportatore;
- il trasformatore;
- gli animali;
- gli alimenti;
- i farmaci utilizzati.

Il sistema di tracciabilità Latte Marche si basa su una serie di documenti aziendali, che l'impresa agricola deve compilare:

- scheda descrittiva dell'allevamento;
- piano annuale di coltivazione;
- scheda di produzione del latte;
- scheda di registrazione dei mangimi in azienda;
- scheda di composizione della razione giornaliera di ciascuna vacche in lattazione.

Gli allevatori sono il primo anello della filiera; altri attori del sistema sono il laboratorio di analisi, lo stabilimento di trasformazione, l'associazione Latte Marche, che si occupa sia dell'amministrazione del portale che della raccolta latte, attraverso i trasportatori. Ciascun attore ha dei compiti precisi e deve inserire determinate informazioni nel sistema informativo di tracciabilità; a ciascuno sono consentite funzionalità del portale condizionate dalla tipologia di utente. Gli allevatori:

- possono compilare direttamente i dati anagrafici aziendali;
- visualizzano l'archivio storico dei prelievi di latte;
- visualizzano i risultati delle analisi di laboratorio;
- possono monitorare lo stato di avanzamento della produzione e delle quote latte, per mezzo di grafici.

Il laboratorio di analisi, invece, si preoccupa del trasferimento dei dati biochimici rilevati e gestiscono l'archivio storico delle analisi relative ai prelievi del latte, con la possibilità di effettuare sofisticate elaborazioni di dati.

I trasportatori, che interagiscono col sistema per mezzo di palmari, inseriscono valori che servono ad alimentare la banca dati dei prelievi: il loro operato viene costantemente monitorato attraverso il sistema informativo.

L'ultimo anello della catena è lo stabilimento di trattamento e confezionamento, il quale:

- accede ai dati sui prelievi di latte e ai risultati delle analisi, con la possibilità di consultare anche l'archivio storico contenente gli stessi tipi di dati;
- effettua elaborazioni sui dati;
- si occupa della redazione di report informativi;
- importa nel proprio sistema i dati utili alla tracciabilità per la fase successiva della filiera.

Come si vede, si tratta di un sistema che funziona in maniera compiuta attraverso la condivisione e collaborazione di tutti gli attori coinvolti; in tal modo, consente di sfruttare i suoi punti di forza, e cioè:

- la gestione efficace della tracciabilità di filiera, e la possibilità di valorizzare le produzioni facendo riferimento all'origine della materia prima;
- l'interscambio di informazioni in tempo reale tra i componenti della filiera, che contribuisce a rafforzare e migliorare l'intero sistema;
- la gestione informatizzata degli adempimenti a cui sono tenuti acquirenti e allevatori, con una notevole semplificazione delle procedure di gestione.

QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA



COLDIRETTI MARCHE

CON:



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLE MARCHE



BOVINMARCHE



SUINMARCHE



AP LATTE MARCHE



AVI-MARCHE




OVINMARCHE

GLI OBIETTIVI DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA

- rafforzare la competitività delle imprese zootecniche marchigiane di fronte alla evoluzione territoriale e di commercializzazione nel mercato interno della U.E.;
- creare "nuovo" valore aggiunto all'interno della filiera ed una maggiore redistribuzione del valore a monte della stessa;
- comunicare attraverso un'azione di marketing territoriale le azioni della filiera all'opinione pubblica, ai consumatori, ai vari attori economici del territorio, ecc.;
- riconoscersi reciprocità nell' esercizio dei rispettivi ruoli;
- attuare nei passaggi interna alla filiera l' equità del valore, simulando valutazioni e ricadute economiche su varie tipologie aziendali, contratti, interprofessione, ecc.;
- diffondere le scelte imprenditoriali a favore della qualità, della rintracciabilità dell' origine dei prodotti, della tipicità delle produzioni stesse, dell' adozione dei disciplinari di riferimento;
- creare sinergie fra gli Enti della filiera funzionali ad una sostenibilità, economicità e professionalità innovativa dei servizi offerti alle imprese.

ANNOTAZIONI









Banca Popolare di Ancona
GRUPPO **BPU** <banca

QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA
CON IL CONTRIBUTO DELLA L.R. 37/99 -P.O. 2003-2005
LINEA D'AZIONE: DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE, INFORMAZIONE.